

VERSIONE DEFINITIVA

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms*.

Le presenti condizioni definitive datate 30 giugno 2014 (le "**Condizioni Definitive**") sono state predisposte ai fini dell'Articolo 5 (4) della Direttiva 2003/71/CE. Le informazioni complete sull'Emittente e la Garante e sull'offerta dei *Certificates* sono ottenibili solo dalla lettura combinata delle Condizioni Definitive e del prospetto del 26 giugno 2014, incluso ogni relativo supplemento (il "**Prospetto di Base**"). È stato o, qualora applicabile, sarà pubblicato sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu). In caso di un'emissione di *Certificates* (i) quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori e/o (ii) o offerti al pubblico, le Condizioni Definitive relative a tali *Certificates* saranno pubblicati sul sito internet dell'Emittente (www.morganstanleyiq.com). Una sintesi della specifica emissione dei *Certificates* è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

CONDIZIONI DEFINITIVE

ai sensi del Prospetto di Base per Index Linked Notes e Certificates

relative ad Euro 2.000.000.000 Programma tedesco per Notes e Certificates a Medio Termine (German Programme for Medium Term Notes and Certificates) di

Morgan Stanley B.V.
(costituita con responsabilità limitata in Olanda)
in qualità di emittente

e
Morgan Stanley
(costituita ai sensi delle leggi dello Stato del Delaware negli Stati Uniti d'America)
In qualità di garante

Morgan Stanley

Emissione sino a 15.000 Index Linked Certificates con scadenza 7 agosto 2017 (ISIN: DE000MS0ACC5, Serie: G442, Tranche 1) (i "Certificates") emessi da Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantita da Morgan Stanley (la "Garante")

I termini non altrimenti ivi definiti avranno il significato di cui al Regolamento Generale delle Notes (*General Terms and Conditions of the Notes*) e di cui al Regolamento Specifico delle Notes (*Issue Specific Terms and Conditions of the Notes*), in ogni caso come specificato nel Prospetto di Base (congiuntamente il "**Regolamento**").

PARTE I.

- | | |
|--|--|
| 1. Prezzo di Emissione: | EUR 1.000 per <i>Certificate</i> . |
| 2. (i) Ammissione a Quotazione e Negoziazione: | Sarà fatta richiesta di ammissione a negoziazione dei <i>Certificates</i> dal Primo Giorno di Negoziazione presso la <i>Multilateral Trading Facility</i> (MTF) EuroTLX SIM S.p.A.. I <i>Certificates</i> prevedono un esercizio automatico a scadenza da parte del Portatore se <i>in the money</i> . |
| (ii) Primo Giorno di Negoziazione: | Il o attorno al 31 luglio 2014. |
| (iii) Ultimo Giorno di Negoziazione: | Qualora non vi sia stato un rimborso anticipato, alla Data di Scadenza o attorno alla Data di Scadenza. |
| (iv) Costi totali stimati in relazione all'ammissione alla negoziazione: | Approssimativamente EUR 2.000 |
| (v) Ulteriori quotazioni esistenti: | Nessuna |
| 3. Ragione dell'offerta e uso dei proventi: | La ragione dell'offerta dei <i>Certificates</i> è nel fare profitto. I proventi netti dell'emissione dei <i>Certificates</i> saranno utilizzati dall'Emittente al fine di soddisfare parte delle proprie esigenze di finanziamento. Con riferimento a MSBV, almeno il 95% dei proventi saranno investiti (<i>uitzetten</i>) nel gruppo di cui fa parte. |
| 4. Interessi Materiali: | <p>Potenziali conflitti di interesse potrebbero inoltre derivare dall'offerta di ogni <i>Certificate</i> circa: l'Agente di Determinazione e la Garante dato che entrambe appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.</p> <p>Inoltre, l'Emittente e la Garante o le proprie rispettive affiliate, potranno partecipare, nel corso della propria ordinaria amministrazione, in operazioni connesse all'Indice sottostante, emettere o acquistare strumenti derivati relativi alla stessa ovvero pubblicare ricerche sull'Indice sottostante; ricevendo informazioni non pubbliche circa la stessa con nessun obbligo di rendere pubbliche tali informazioni ai Portatori. Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore dell'Indice sottostante e, conseguentemente, sul valore dei <i>Certificates</i>.</p> |

5. Informazioni Post-Emissione: L'Emittente non intende dare informazioni post emissione a meno che non richieste da leggi e/o regolamenti applicabili.
6. Rating dei *Certificates*: Nessuno.
7. Offerta Soggetta all'Obbligo di Prospetto: Oltre all'esenzione di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva, un'offerta di *Certificates* (l'"**Offerta**") potrà essere fatta in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") dal 30 giugno 2014, incluso, sino al 29 luglio 2014, incluso, (il "**Periodo di Offerta**") salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento (come definiti in prosieguo).
- Il Periodo di Offerta per *Certificates* collocati tramite offerta fuori sede (ai sensi dell'Articolo 30 del decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche, il "**Testo Unico della Finanza**") decorrerà dal 30 giugno 2014, incluso, sino al 29 luglio 2014, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.
- Barclays Bank Plc (Italian Branch) (filiale italiana), con sede a Via Costanza Arconati 1, 20135 Milano, Italia (sito internet: www.barclays.it) agirà, in relazione all'Offerta, in qualità di responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**" o il "**Collocatore**") ai sensi dell'Art. 93-bis del decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche.
8. Periodo di Sottoscrizione: I *Certificates* potranno essere sottoscritti in Italia dal 30 giugno 2014, incluso, sino al 29 luglio 2014, incluso, salvo chiusura anticipata ovvero estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.
- Il Periodo di Sottoscrizione per *Certificates* collocati tramite offerta fuori sede ai sensi dell'Articolo 30 del Testo Unico della Finanza decorrerà dal 30 giugno 2014, incluso, sino al 29 luglio 2014, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Sottoscrizione come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.
- Ai sensi dell'Articolo 30 comma 6 del Testo

Unico della Finanza la validità e l'efficacia delle sottoscrizioni tramite offerta fuori sede sono sospese per un periodo di sette giorni dalla data della sottoscrizione. Durante tale periodo gli investitori potranno recedere dalla sottoscrizione, tramite comunicazione al Collocatore, senza che sia loro imputato alcun costo o commissione.

Non esistono criteri di ripartizione preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di ripartizione che assicurino un trattamento paritario tra i potenziali investitori. Tutti i *Certificates* richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo dei *Certificates*.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Tipo di distribuzione: offerta al pubblico durante il Periodo di Sottoscrizione nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con MPSCS, di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione dei *Certificates* per ogni ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di applicazione: la richiesta di sottoscrizione dei *Certificates* potrà avvenire in Italia, presso gli uffici del Collocatore ovvero, se del caso, tramite offerta fuori sede. L'attività di collocamento sarà attuata secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le direttive del Collocatore incluse quelle relative al diritto di recesso garantito agli investitori.

Dettagli relativi ai termini di pagamento e

consegna dei *Certificates*: I *Certificates* saranno accettati per il pagamento tramite Clearstream Banking AG Frankfurt. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso e accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. L'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti a, o all'ordine del Sistema di Compensazione.

Procedura per l'esercizio di diritti di prelazione, negoziazione di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati: I *Certificates* non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione né diritti di prelazione.

Procedura per l'avviso ai sottoscrittori dell'importo di ripartizione ed indicazione se la negoziazione possa avvenire prima dell'avviso: gli investitori saranno avvisati sulla base del proprio estratto conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione ovvero del collocamento dei *Certificates*. Il pagamento dei *Certificates* da parte degli investitori sarà effettuato alla data di emissione dei *Certificates*.

9. Consenso all'uso del Prospetto di Base:

L'Emittente consente all'uso del Prospetto di Base da parte dei seguenti intermediari finanziari (inserire lista ed identità/indirizzo):

Barclays Bank PLC (filiale italiana)

Il Prospetto può essere distribuito dal Collocatore a potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima di tale distribuzione. Il Prospetto di Base ed ogni supplemento al Prospetto sono disponibili per la visione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu), saranno forniti al Collocatore dall'Emittente in formato elettronico prima dell'inizio del Periodo di Offerta e saranno disponibili sul sito internet del Collocatore (<http://www.barclays.it>).

Consenso individuale per la successiva rivendita o collocamento finale dei *Certificates* da parte degli intermediari finanziari è dato in relazione a:

La Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Ogni altra condizione chiara e obiettiva di collegata al consenso rilevante per l'uso del Prospetto di Base:

Il Collocatore dovrà adempiere a tutte le disposizioni di legge italiane e ai regolamenti applicabili relativi agli Intermediari ed alle disposizioni contenute nel Prospetto di Base ed eventuali Supplementi, in particolare modo in relazione alle restrizioni di vendita applicabili ai *Certificates*.

<p>La successiva rivendita o collocamento finale dei <i>Certificates</i> da parte degli intermediari finanziari può essere effettuata/effettuato durante il seguente periodo:</p>	<p>Durante il Periodo di Offerta.</p>
<p>10. (i) Commissioni e Costi:</p>	<p>In relazione alla sollecitazione e promozione di un investimento nei <i>Certificates</i> da parte dell'Intermediario durante il Periodo di Offerta, l'Emittente corrisponderà all'Intermediario una commissione di intermediazione <i>una tantum</i>. Le commissioni totali di intermediazione da retribuirsi non eccederanno il 3,00%. L'investitore prende atto e concorda che tali commissioni siano ritenute dall'Intermediario. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta dall'Intermediario.</p>
<p>(ii) Costi e tasse specifici a carico del sottoscrittore dei <i>Certificates</i>:</p>	<p>L'Emittente non addebita nessun costo o tassa ai sottoscrittori dei <i>Certificates</i>. Ciò non significa che altre persone non possano addebitare costi o tasse, qualora dovuti o applicabili.</p> <p>Per dettagli relativi al regime fiscale dei <i>Certificates</i> in Italia si veda il paragrafo "Regime Fiscale" ("<i>Taxation</i>") nel Prospetto di Base e nell'Allegato "Regime Fiscale Italiano" a tale documento (tale Allegato non è formalmente parte integrante delle Presenti Condizioni Definitive).</p>
<p>11. Categorie di potenziali investitori:</p>	<p>Non applicabile.</p>
<p>12. Informazione riguardo alle modalità modo e alla data dell'offerta:</p>	<p>Non applicabile.</p>
<p>13. ISIN:</p>	<p>DE000MS0ACC5</p>
<p>14. Codice Comune:</p>	<p>107894764</p>
<p>15. Codice Titoli Tedesco (<i>WKM</i>):</p>	<p>MS0ACC</p>
<p>16. Valore:</p>	<p>Non applicabile.</p>
<p>17. Indicazione dove si possono ottenere le informazioni circa l'andamento passato e futuro dell'Indice/degli Indici e la propria volatilità:</p>	<p>www.stoxx.com</p>

PARTE II.

Regolamento

§1

(Valuta. Taglio. Forma. Diritto al **Certificate**. Sistema di Compensazione)

(1) *Valuta. Taglio. Forma. Diritto al Certificate.* La presente serie di *Certificates* (i "**Certificates**") di Morgan Stanley B.V. (l'"**Emittente**"), è emessa fino ad un valore di 15.000 unità in euro (la "**Valuta**" o "**EUR**") il 31 luglio 2014 (la "**Data di Emissione**"), e diviso in taglio pari a EUR 1.000 (il "**Valore Nominale**"). Ai sensi del presente Regolamento, i Portatori hanno il diritto di richiedere all'Emittente il pagamento dell'Importo di Rimborso Legato all'Indice (come definito al § 4a). Tale menzionato diritto del Portatore sarà considerato automaticamente esercitato a scadenza alla Data di Decorso senza l'obbligo d'invio di una dichiarazione di esercizio (l'"**Esercizio Automatico**") qualora i *Certificates* siano *in the money* a tale data.

Dove:

"**Lotto Minimo di Esercizio**" significa EUR 1.000.

"**Data di Decorso**" significa il 31 luglio 2017.

- (2) *Certificato Globale.* I *Certificates* sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**") senza cedole, che sarà firmato a mano da uno o più firmatari autorizzati dell'Emittente e sarà autenticato da o per conto dell'Agente Fiscale. I portatori dei *Certificates* (ciascuno "**Portatore**" e congiuntamente i "**Portatori**") non avranno in alcun modo diritto di richiedere o ricevere certificati definitivi.
- (3) *Sistema di Compensazione.* Ciascun Certificato Globale sarà conservato da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell'Emittente relativamente ai *Certificates*. Per "**Sistema di Compensazione**" si intende: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno ("**CBF**"), o qualsiasi avente causa degli stessi. I Portatori possono rivendicare la comproprietà del rispettivo Certificato Globale che può essere ceduto conformemente alle norme e ai regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

§2

(Status. Garanzia)

- (1) *Status.* Le obbligazioni derivanti dai *Certificates* costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente di pari grado (*pari passu*) fra loro e rispetto a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni che possono essere assistite da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge.
- (2) *Garanzia.* Morgan Stanley (la "**Garante**") ha dato la propria garanzia irrevocabile (la "**Garanzia**") di pagamento del capitale e degli interessi e di ogni ulteriore ammontare da pagarsi rispetto ai *Certificates*. Ai sensi della Garanzia, ciascun Portatore può richiedere l'adempimento della Garanzia direttamente alla Garante e ottenere l'esecuzione di tale Garanzia direttamente dalla Garante. La Garanzia costituisce un'obbligazione diretta, incondizionata, non subordinata e non garantita della Garante di pari grado (*pari passu*) rispetto a tutte le altre obbligazioni dirette, presenti e future, incondizionate, non subordinate e non garantite della Garante, fatte salve quelle obbligazioni che possono essere assistite

da privilegio ai sensi delle disposizioni inderogabili di una legge. Copie della Garanzia possono essere ottenute gratuitamente presso l'ufficio dell'Agente Fiscale di cui al § 9.

§3 (Interessi)

Non vi sarà alcun pagamento di interessi maturati sui *Certificates*.

§4 (Rimborso; Evento Straordinario)

- (1) *Rimborso.* Salvo un differimento dovuto ad un Giorno di Turbativa ai sensi del § 4b e il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico (come definito in prosieguo), i *Certificates* saranno rimborsati il 7 agosto 2017 (la "**Data di Scadenza**") all'Importo di Rimborso Legato all'Azione. L'Importo di Rimborso Legato ad Indici rispetto ad ogni *Certificate* sarà calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le relative determinazioni dell'Agente di Determinazione ai sensi delle relative disposizioni e sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12 dall'Agente di Determinazione tempestivamente dopo essere stato determinato.
- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali.* Ciascun *Certificate* sarà rimborsato al relativo Importo di Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, in un qualunque momento, con pagamento in contanti previo avviso inviato ai Portatori almeno 30 giorni prima (avviso che sarà irrevocabile), ai sensi del § 12, qualora si verifichi un Evento Fiscale laddove "**Evento Fiscale**" significa che: (i) in occasione del successivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito dei *Certificates*, l'Emittente o la Garante sia o diventerà obbligata a pagare costi aggiuntivi, come disposto o indicato al § 6, della giurisdizione in cui l'Emittente o la Garante ha la propria sede legale, in cui, rispettivamente, l'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento (come disposto al § 9) ha la propria sede legale e qualsiasi giurisdizione in cui i *Certificates* siano oggetto di offerta pubblica e gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi avente potere fiscale (ciascuna "**Giurisdizione Fiscale**"), ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato da parte dell'Emittente o della Garante adottando ragionevoli misure a propria disposizione (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi del § 10). Prima della pubblicazione di qualsiasi avviso di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale una certificazione sottoscritta da un amministratore esecutivo dell'Emittente dichiarante che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e illustrando i fatti comprovanti che sussistono le condizioni preliminari al diritto di effettuare tale rimborso, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerga che l'Emittente o la Garante è o diventerà obbligata a pagare gli importi aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.
- (3) *Rimborso Anticipato Automatico.* I *Certificates* saranno rimborsati alla rilevante Data di Rimborso Anticipato al rilevante Importo di Rimborso Anticipato Automatico qualora ad una Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico relativa a tale Data di Rimborso Anticipato Automatico si sia verificato l'Evento di Rimborso Anticipato Automatico, senza obbligo di alcun avviso di esercizio da parte dell'Emittente (il "**Rimborso Anticipato Automatico**"). Il verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Automatico sarà comunicato ai Portatori ai sensi del § 12.

Dove:

"Importo di Rimborso Anticipato Automatico" rispetto a ciascun *Certificate* corrisponde ad un importo uguale a 107,20% del Valore Nominale per la Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico, 114,40% del Valore Nominale per la Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico e 121,60% del Valore Nominale per la Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico;

"Evento di Rimborso Anticipato Automatico" significa che ad una Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico il livello ufficiale di chiusura dell'Indice sia superiore o uguale al Livello di Rimborso Anticipato Automatico;

"Data di Rimborso Anticipato Automatico" significa 7 agosto 2015 (la **"Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico"**), 8 agosto 2016 (la **"Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico"**), 7 agosto 2017 (la **"Terza Data di Rimborso Anticipato Automatico"**);

"Livello di Rimborso Anticipato Automatico" significa 100% del livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione;

"Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico" significa il 31 luglio 2015 rispetto alla Prima Data di Rimborso Anticipato Automatico; 1 agosto 2016 rispetto alla Seconda Data di Rimborso Anticipato Automatico; 31 luglio 2017 rispetto alla Terza Data di Rimborso Anticipato.

- (4) *Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa.* L'Emittente potrà rimborsare i *Certificates* ad ogni tempo prima della Data di Scadenza a seguito del verificarsi di una Modifica Normativa. L'Emittente rimborserà i *Certificates* in *toto* (ma non in parte) il secondo Giorno Lavorativo successivamente alla pubblicazione della comunicazione del rimborso anticipato ai sensi del § 12 e purché tale data non cada dopo due Giorni Lavorativi precedenti la Data di Scadenza (la **"Data di Rimborso Anticipato"**) e corrisponderà o farà corrispondere l'Importo di Rimborso Anticipato (come in prosieguo definito) rispetto a tali *Certificates* ai rilevanti Portatori al valore di cui a tale Data di Rimborso Anticipato, salvo ogni ad ogni legge o regolamenti fiscali applicabili od altre leggi o regolamenti e salvo ed in conformità al presente Regolamento. I pagamenti di ogni tassa applicabile e spese di rimborso saranno effettuati dal rilevante Portatore e l'Emittente non avrà alcuna responsabilità a tal riguardo.

Dove:

"Modifica Normativa" indica che, alla o successivamente alla Data di Emissione dei *Certificates* (A) in seguito all'adozione di una legge applicabile o regolamento (inclusa senza limitazione ogni legge fiscale) o (B) a seguito di promulgazione di una modifica nell'interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria, tribunale o autorità di vigilanza, avente giurisdizione su una legge applicabile o regolamento (inclusa senza limitazione ogni azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente determini in buona fede che subirebbe un rilevante incremento dei costi nell'adempimento delle sue obbligazioni relativi ai *Certificates* (incluso senza limitazione alcuna l'aumento di oneri fiscali, la diminuzione di benefici fiscali od ogni modifica negativa nella propria posizione fiscale).

- (5) *Importo di Rimborso Anticipato.* Ai sensi di cui al § 4 ed al § 8, si applica quanto segue:

L'**"Importo di Rimborso Anticipato"** rispetto a ciascun *Certificate* corrisponde ad un ammontare, determinato dall'Agente di Determinazione, agendo in buona fede ed in maniera commercialmente ragionevole come a tale data stabilita dall'Agente di Determinazione (purché tale giorno non cada più di 15 giorni prima della data fissata per il rimborso dei *Certificates*), che corrisponde ad un ammontare per Valore Nominale che un'Istituzione Finanziaria Qualificata (come definita in prosieguo) imputerebbe per assumersi tutti

pagamenti dell'Emittente e altri obblighi rispetto a tale *Certificate* per Valore Nominale come se un Evento Fiscale (come definito al § 4(2)) e/o Modifica Normativa non fosse verificato/a rispetto al tale *Certificate*.

Ai fini di cui sopra, "**Istituzione Finanziaria Qualificata**" significa un'istituzione finanziaria organizzata ai sensi delle leggi di una giurisdizione negli Stati Uniti d'America, dell'Unione Europea o del Giappone che, alla data scelta dall'Agente di Determinazione per determinare l'Importo di Rimborso Anticipato, abbia *notes* circolanti e/o *bonds* con maturità di 1 anno o inferiore dalla data di emissione di tali *notes* circolanti e/o *bonds* e tale istituzione finanziaria abbia un rating o

- (1) A2 o superiore da parte di Standard & Poor's Ratings Services od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,
- (2) P-2 o superiore da parte di Moody's Investors Service, Inc. od ogni successore o ogni altro rating comparabile usato dal successore di tale agenzia di rating,

Purché qualora nessuna Istituzione Finanziaria Qualificata non adempia ai criteri di cui sopra, allora l'Agente di Determinazione dovrà selezionare, in buona fede, un'altra istituzione finanziaria le cui *notes* e/o *bonds* emessi abbiano una maturità ed un profilo di credito di rating il più simile ai criteri richiesti.

§4a **(Definizioni)**

"Giorno di Turbativa" indica qualsiasi Giorno Lavorativo Programmato in cui (i) lo Sponsor dell'Indice non pubblichi il livello dell'Indice o (ii) la Borsa Collegata non apre per le negoziazioni durante le sue regolari sessioni di negoziazione o (iii) in cui si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

"Chiusura Anticipata" indica la chiusura in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa della Borsa o rispetto ad ogni Componente dell'Indice o della Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato a meno che tale chiusura anticipata non sia stata annunciata da tale Borsa o Borsa Collegata (come del caso) almeno un'ora prima del precedente tra (i) l'effettivo orario di chiusura per le regolari sessioni di negoziazione su tale Borsa o Borsa Collegata (come del caso) in tale Giorno Lavorativo di Borsa e (ii) l'ultimo momento utile per l'immissione di ordini nel sistema di esecuzione della Borsa o Borsa Collegata al rilevante Orario di Valutazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.

"Borsa" significa rispetto a ciascuna "**Componente dell'Indice**" la borsa principale ovvero il sistema di quotazione principale su cui tale Componente dell'Indice è principalmente negoziata, come determinato dall'Agente di Determinazione.

"Giorno Lavorativo di Borsa" significa, qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) lo Sponsor dell'Indice pubblica il livello dell'Indice e (ii) la Borsa Collegata è aperta per le negoziazioni durante la propria regolare sessione di negoziazione, salva la chiusura anticipata della Borsa Collegata prima del proprio Orario di Chiusura Programmato.

"Turbativa di Borsa" significa ogni evento (diverso da una Chiusura Anticipata) che turbi o comprometta (secondo le determinazioni dall'Agente di Determinazione) la capacità dei partecipanti del mercato in generale di effettuare operazioni in, o ottenere prezzi di mercato per, (i) ogni Componente dell'Indice sulla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) i contratti *futures* o di opzione relativi al rilevante Indice su ogni Borsa Collegata.

"Evento Straordinario" significa un Evento di Rettifica dell'Indice.

"Data Finale di Valutazione dell'Indice" significa il 31 luglio 2017.

"Evento di Rettifica dell'Indice" significa una Modifica dell'Indice, Cancellazione dell'Indice ovvero una Turbativa dell'Indice, tutto come definito al § 4b(2) in prosieguo.

"Giorno Lavorativo dell'Indice" significa ogni giorno che è (ovvero in caso di una Turbativa di Mercato che sarebbe stato) un giorno di negoziazione su ciascuna Borsa o Borsa Collegata, diverso da un giorno in cui in cui la negoziazione su una tale Borsa o Borsa Collegata sia prevista terminare prima della propria regolare chiusura giornaliera.

"Componente dell'Indice" significa tutti i titoli, beni patrimoniali o valori di riferimento da cui è formato l'indice di tempo in tempo.

"Livello dell'Indice" significa il livello dell'Indice come determinato dall'Agente di Determinazione al rilevante Orario di Valutazione alla Data di Valutazione dell'Indice facendo riferimento al livello dell'Indice pubblicato dal rilevante Sponsor dell'Indice.

"Importo di Rimborso Legato ad Indici" significa un ammontare calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni dell'Agente di Determinazione in accordo con le seguenti disposizioni:

- (a) Qualora il Livello Finale dell'Indice sia stato superiore o uguale alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1,000} * (\text{Livello Finale dell'Indice} / \text{Livello Iniziale dell'Indice})$$

corrispondente a mille Euro moltiplicato per il quoziente tra il Livello Finale dell'Indice e il Livello Iniziale dell'Indice.

- (b) Qualora il Livello Finale dell'Indice sia stato inferiore alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 70\%$$

corrispondente a mille Euro moltiplicato per settanta per cento.

Dove:

"Barriera" significa un valore del 70% del Livello Iniziale dell'Indice;

"Livello Finale dell'Indice" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Finale di Valutazione dell'Indice;

"Livello Iniziale dell'Indice" significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

"Indice" significa l'indice come previsto nella Colonna "*Indice*" nella seguente tabella:

Indice	Bloomberg/Reuters	Borsa Valori
EURO STOXX (Utilities (Price) Index	SX6E Index	Tutte le Borse

"Data di Valutazione dell'Indice" significa la Data Iniziale di Valutazione dell'Indice, la Data

Finale di Valutazione dell'Indice nonché ogni Data di Osservazione di Rimborso Anticipato Automatico.

“Sponsor dell'Indice” significa Stoxx Limited che è la società o l'entità responsabile per la determinazione e la revisione delle regole, procedure e metodi di calcolo nonché delle rettifiche, se del caso, relative al rilevante Indice e che comunica (direttamente o tramite agente) regolarmente il Livello dell'Indice durante ogni Giorno di Negoziazione Programmato, laddove il riferimento allo Sponsor dell'Indice includerà un riferimento al **“Successore dello Sponsor dell'Indice”** definito al §4b(1) in prosieguo.

“Data Iniziale di Valutazione dell'Indice” significa 21 luglio 2014.

“Evento di Turbativa del Mercato” significa il verificarsi o l'esistenza, rispetto ad ogni Componente dell'Indice, di (i) una Turbativa delle Negoziazioni, (ii) una Turbativa di Borsa, che in ciascuno dei casi l'Agente di Determinazione decida essere rilevante, in qualsiasi momento durante il periodo di un'ora avente termine al rilevante orario di determinazione rispetto ad una Borsa sulla quale tale Componente dell'Indice è principalmente negoziata, o (iii) una Chiusura Anticipata e complessivamente tutte le Componenti dell'Indice rispetto a cui si verifichi o sussista una Turbativa delle Negoziazioni, una Turbativa di Borsa o una Chiusura Anticipata comprensiva del 20% o più del livello dell'Indice o il verificarsi o l'esistenza, rispetto ai *futures* o contratti d'opzione relativi all'Indice di (1) una Turbativa delle Negoziazioni, (2) una Turbativa di Borsa che in ogni caso l'Agente di Determinazione determini quale rilevante, in ogni tempo durante il periodo di un'ora che termina al rilevante orario di determinazione rispetto alla Borsa Collegata ovvero (3) una Chiusura Anticipata. Ai fini della determinazione della sussistenza di un Evento di Turbativa di Mercato rispetto all'Indice in ogni tempo, qualora sussista un Evento di Turbativa del Mercato rispetto ad una Componente dell'Indice in tal tempo, allora la rilevante percentuale di contribuzione di tale Componente dell'Indice al livello dell'Indice sarà basata su una comparazione (x) della porzione del livello dell'Indice attribuibile a tale Componente dell'Indice e (y) del livello complessivo dell'Indice, in ogni caso usando la ponderazione ufficiale di apertura come pubblicata dal rilevante Sponsor dell'Indice quale parte dei "dati di apertura" del mercato.

“Borsa(e) Collegata(e)” significa ogni borsa o sistema di quotazione (a scelta dall'Agente di Determinazione) in cui le negoziazioni hanno un impatto rilevante (secondo l'opinione dell'Agente di Determinazione) sul mercato generale per i contratti *futures* o di opzione relativi ad un Indice o, in ciascuno di tali casi, ogni borsa cessionaria o successore di tale borsa o sistema di quotazione.

“Orario di Chiusura Programmato” significa, in relazione ad una Borsa o Borsa Collegata e in qualsiasi giorno in cui è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione, l'orario di chiusura programmato per i giorni lavorativi di tale Borsa o Borsa Collegata in tale Giorno di Negoziazione Programmato, indipendentemente da ogni dopo borsa o altra negoziazione al di fuori dell'orario delle regolari sessioni di negoziazione.

“Giorno di Negoziazione Programmato” significa qualsiasi giorno in cui (i) lo Sponsor dell'Indice preveda di pubblicare il livello dell'Indice e (ii) è previsto che ogni Borsa ed ogni Borsa Collegata siano aperte per le negoziazioni durante le loro rispettive regolari sessioni di negoziazione.

“Turbativa delle Negoziazioni” significa qualsiasi sospensione delle, o limitazione imposta alle, negoziazioni da parte della rilevante Borsa o Borsa Collegata o in altro modo, e sia a causa di oscillazioni di prezzo eccedenti i limiti consentiti dalla rilevante Borsa o Borsa Collegata sia per altri motivi (i) relativi ad ogni Componente dell'Indice sulla Borsa rispetto a tale Componente dell'Indice o (ii) nei contratti *futures* o di opzione relativi all'Indice sulla Borsa Collegata.

“Orario di Valutazione” significa l'Orario di Chiusura Programmato.

§4b

(Indice Successore. Rettifica dell'Agente di Determinazione. Correzione di un Indice. Giorni di Turbativa, Evento Straordinario. Evento Addizionale di Turbativa)

- (1) *Indice Successore.* Qualora l'indice non sia calcolato né annunciato dallo Sponsor dell'Indice ma sia calcolato e annunciato da un successore dello Sponsor dell'Indice (lo "**Sponsor Successore dell'Indice**") accettabile dall'Agente di Determinazione ovvero sostituito da un indice successore usando nella determinazione dell'Agente di Determinazione sostanzialmente la stessa formula o metodo di calcolo utilizzato per il calcolo di tale Indice (l'"**Indice Successore**"), allora tale indice sarà considerato essere l'Indice così calcolato e annunciato dallo Sponsor Successore dell'Indice o tale Indice Successore, come del caso.
- (2) *Rettifica dell'Agente di Determinazione.* Qualora nella determinazione dell'Agente di Determinazione alla o prima di una Data di Valutazione dell'Indice lo Sponsor dell'Indice (o, se applicabile, lo Sponsor Successore dell'Indice) faccia una modifica sostanziale nella formula o nel metodo di calcolo dell'Indice ovvero in ogni altro modo modifichi sostanzialmente l'Indice (diversamente da una modifica prescritta in tale formula o metodo di mantenimento dell'Indice in caso di modifiche, in titoli costituenti e capitalizzazione e ulteriori eventi di routine) (una "**Modifica dell'Indice**") ovvero cancelli permanentemente l'Indice e non esista alcun Indice Successore (la "**Cancellazione dell'Indice**") ovvero ad una Data di Valutazione dell'Indice lo Sponsor dell'Indice non calcoli né pubblichi il livello dell'Indice (una "**Turbativa dell'Indice**"), allora l'Agente di Determinazione dovrà calcolare l'Importo di Rimborso legato a Indici usando al posto del livello pubblicato per l'Indice, il Livello dell'Indice come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice come determinato dall'Agente di Determinazione, conformemente alla formula ed al metodo di calcolo dell'Indice ultimo in forza prima di tale modifica o mancanza, usando soltanto quelle Componenti dell'Indice comprese nell'Indice immediatamente prima di tale modifica, mancanza o cancellazione, usando soltanto quelle Componenti dell'Indice comprese nell'Indice immediatamente prima di tale Evento di Rettifica dell'Indice. L'Agente di Determinazione comunicherà ciò all'Agente Fiscale e ai Portatori in conformità al § 12.
- (3) *Correzione di un Indice.* Qualora un prezzo o livello dell'Indice pubblicato dalla Borsa o dalla Borsa Collegata o dallo Sponsor dell'Indice che sia utilizzato per qualsiasi calcolo o determinazione effettuati con riferimento ai *Certificates* sia successivamente corretto e la correzione sia pubblicata dalla Borsa o dallo Sponsor dell'Indice prima della Data di Scadenza, l'Agente di Determinazione stabilirà l'importo pagabile o consegnabile in seguito a tale correzione, e, nella misura in cui sia necessario, rettificherà le condizioni di tale operazione per tenere conto di tale correzione e informerà conseguentemente i Portatori ai sensi del §12.
- (4) *Giorni di Turbativa.* Se l'Agente di Determinazione a sua sola ed assoluta discrezione tenendo in considerazione la prassi dei mercati dei capitali ed agendo in buona fede stabilisca che una Data di Valutazione dell'Indice sia un Giorno di Turbativa o non sia un Giorno di Negoziazione Programmato, allora la Data di Valutazione dell'Indice sarà il primo Giorno Lavorativo dell'Indice successivo che l'Agente di Determinazione stabilisca non essere un Giorno di Turbativa, a meno che l'Agente di Determinazione non decida che ciascuno dei cinque Giorni Lavorativi dell'Indice immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Turbativa. In tale caso:
 - (a) tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice sarà considerato essere la Data di Valutazione dell'Indice, nonostante il fatto che tale giorno sia un Giorno di Turbativa;
e
 - (b) l'Agente di Determinazione determinerà il Livello dell'Indice come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice a tal quinto Giorno Lavorativo dell'Indice confor-

memente alla formula, per il metodo ed il calcolo dell'Indice come ultimo in forza prima dell'inizio di una Turbativa di Mercato, utilizzando il prezzo di negoziazione di borsa sulla rilevante Borsa (ovvero qualora la negoziazione del titolo rilevante sia stata sostanzialmente sospesa o limitata, secondo il proprio giudizio in buona fede del prezzo di negoziazione di borsa che si sarebbe realizzato senza tale sospensione o limitazione come alla rilevante Data di Valutazione dell'Indice) in tale quinto Giorno Lavorativo dell'Indice di ciascun titolo compreso nell'Indice.

- (5) *Evento Straordinario.* Nel caso di un Evento Straordinario, l'Agente di Determinazione farà le rettifiche relative al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione dei *Certificates* come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico di tale Evento Straordinario sui *Certificates*, avendo, l'Agente di Determinazione, dato comunicazione ai Portatori con un termine di avviso non inferiore a 5 Giorni Lavorativi in conformità con il §12 ed avendo dato avviso di ciò all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 7 Giorni Lavorativi precedenti a tale avviso di cui sopra.
- (6) *Evento Addizionale di Turbativa.* Nel caso di un Evento Addizionale di Turbativa, l'Agente di Determinazione (A) determinerà la/le rettifica/rettifiche appropriata/appropriate con riferimento alla/alle rettifica/rettifiche in relazione a tale Evento Addizionale di Turbativa fatte da ogni Borsa Collegata (una "**Rettifica della Borsa Collegata**") e (B) se entro 10 giorni successivi alla verifica dell'Evento Addizionale di Turbativa l'Agente di Determinazione determini che non sia stata fatta alcuna Rettifica della Borsa Collegata, l'Agente di Determinazione potrà fare tale rettifica (inclusa una sostituzione dell'Indice) al rimborso, alla liquidazione, al pagamento ovvero ad ogni altra disposizione dei *Certificates* come l'Agente di Determinazione ritenga appropriato per l'effetto economico sui *Certificates* di tale Evento Addizionale di Turbativa. Dopo aver fatto una rettifica in conformità con il presente paragrafo, l'Agente di Determinazione, dovrà comunicare (i) ai Portatori con un termine non inferiore a 5 Giorni Lavorativi successivi all'applicazione di tale rettifica in conformità con il §12 e (ii) all'Agente Fiscale (a meno che l'Agente Fiscale non agisca come Agente di Determinazione) con un termine non inferiore a 3 Giorni Lavorativi successivi all'applicazione di tale rettifica.

"**Evento Addizionale di Turbativa**" significa una Turbativa delle Operazioni di Copertura.

"**Turbativa delle Operazioni di Copertura**" indica che l'Emittente, dopo aver usato sforzi commercialmente ragionevoli, sia incapace di acquisire, ristabilire, sostituire, mantenere, sciogliere o disporre di un qualunque bene(i) patrimoniale(i) (inclusi contratti *futures*) che ritenga necessari al fine di coprire il rischio di emissione e di adempimento dei propri obblighi rispetto ai *Certificates*.

§5 (Pagamenti)

- (1) *Pagamento di Capitale ed Interessi, se dovuti.* Il pagamento del capitale e degli interessi relativo ai *Certificates* sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione dietro presentazione e consegna del Certificato Globale presso la sede specificata di ciascun Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti.
- (2) *Giorno Lavorativo.* Qualora la data nella quale deve avvenire un pagamento relativo ai *Certificates* non sia un Giorno Lavorativo, il Portatore non avrà diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo nella rilevante località e non avrà diritto ad ulteriori interessi o altri pagamenti relativamente a tale ritardo.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno (diverso da sabato o domenica) in cui le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Londra e Francoforte sul Meno e tutte le parti rilevanti del *Trans - European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System 2*, o ogni successore di tale sistema ("TARGET") siano operative per i pagamenti in Euro.

- (3) *Stati Uniti.* Per "**Stati Uniti**" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il Distretto di Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).
- (4) *Adempimento.* L'Emittente, ovvero se del caso la Garante, avrà adempiuto ai suoi obblighi con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso.
- (5) *Riferimenti al Capitale e, qualora applicabile, agli Interessi.* I riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso Legato a Indici l'Importo di Rimborso Anticipato, l'Importo di Rimborso Anticipato Automatico nonché di qualsiasi premio o altro importo pagabile nell'ambito dei *Certificates* o relativamente agli stessi. I riferimenti all'"interesse" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, di ogni Importo Aggiuntivo pagabile ai sensi del § 6.

§6 (Regime Fiscale)

Tutti gli importi di capitale e/o interessi, se del caso, pagabili ai Portatori dall'Emittente in relazione ai *Certificates* saranno corrisposti senza alcuna trattenuta o detrazione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura ("**Imposte**") imposto da o per conto della Giurisdizione Fiscale, salvo che tale trattenuta o detrazione sia prescritta dalla legge. Qualora l'Emittente sia obbligato ad operare la detrazione o la trattenuta di eventuali Imposte, allora l'Emittente pagherà gli importi aggiuntivi necessari affinché i Portatori ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna detrazione o trattenuta di eventuali Imposte ("**Importi Aggiuntivi**") in relazione ai *Certificates*:

- (a) in relazione alla *Kapitalertragsteuer* tedesca (inclusa la *Abgeltungsteuer*, nonché la tassa sulla chiesa, se del caso) da detrarsi o ritenersi ai sensi del Testo Unico Fiscale Tedesco (*Einkommensteuergesetz*), anche qualora tale detrazione o ritenuta sia stata effettuata dall'Emittente o dal proprio rappresentante ed il Sussidio di Solidarietà (*Solidaritätszuschlag*) o che riguardi ogni altra tassa che possa sostituire la *Kapitalertragsteuer* tedesca o il *Solidaritätszuschlag*, come del caso, ovvero
- (b) ad un Portatore o ad un terzo per il Portatore, qualora tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore, se tale Portatore sia una proprietà, un trust, una società di persone o di capitali) sia responsabile di tale trattenuta o detrazione per ragioni di connessione presente o passata con una Giurisdizione Fiscale, incluso senza limitazione tale Portatore (o fiduciario, fondatore di un trust, beneficiario, membro o socio di tale Portatore) essendo od essendo stato un cittadino o un residente di tale Giurisdizione Fiscale o essendo o essendo stato in relazione di commercio o affari o avendo o avendo avuto lì la residenza permanente diversamente che per ragioni soltanto connesse alla detenzione di *Certificates* ovvero al ricevimento del rilevante pagamento rispetto a tali *Certificates* ovvero
- (c) ad un Portatore o ad un terzo per il Portatore, qualora una tale trattenuta o detrazione non sarebbe stata richiesta qualora i *Certificates* fossero stati accreditati al momento del pagamento su un conto depositi di una banca al di fuori della Giurisdizione Fiscale ovvero

- (d) laddove tale trattenuta o detrazione sia imposta sul pagamento di una persona fisica da effettuarsi ai sensi della Direttiva del Consiglio europeo 2003/48/CE, ogni altra direttiva sulla tassazione dei redditi ovvero ogni legge di recepimento o in osservanza o introdotta in ordine al fine di uniformarsi a tale direttiva ovvero ogni accordo tra uno stato membro della UE e certi altri paesi e territori in relazione a tale direttiva ovvero
- (e) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia pagabile da o per conto di un Portatore che potrebbe legalmente evitare (ma non l'ha fatto) tale trattenuta o detrazione facendo sì che un terzo adempia ad ogni requisito statutario o facendo sì che un terzo faccia una dichiarazione di non residenza o simile richiesta di esenzione di trattenuta alla fonte ad un'autorità fiscale dove il pagamento è stato effettuato ovvero
- (f) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia pagabile da o per conto di un Portatore che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o detrazione effettuando un pagamento tramite un altro Agente di Pagamento in uno stato membro dell'Unione Europea non obbligato a trattenere o detrarre ovvero
- (g) nella misura in cui tale trattenuta o detrazione sia per o per conto di un Portatore per il pagamento di un *Certificate* in una data superiore a 30 giorni successivi alla data in cui tale pagamento sia dovuto ovvero la data in cui tale pagamento sia stato effettuato, ove ciò avvenga più tardi ovvero
- (h) ogni combinazione di cui (a)-(g);

né debba essere pagato un Importo Aggiuntivo in relazione al pagamento di un *Certificate* ad un Portatore che sia un fiduciario o società di persone o che sia diversamente che l'unico beneficiario di tale pagamento nella misura in cui fosse richiesto dalla legislazione della Giurisdizione Fiscale che tale pagamento sia incluso nel reddito di un beneficiario o del fondatore d un trust, per ragioni fiscali, rispetto a tale fiduciario o membro di tale società di persone o beneficiario a cui non sarebbero stati pagati tali Importi Aggiuntivi qualora tale beneficiario, fondatore di un trust fossero stati i Portatori.

Salvo quanto diversamente previsto al § 6, l'Emittente, la Garante, ogni agente di pagamento od ogni altra persona avranno il diritto di trattenere o detrarre da ogni pagamento di capitale e/o interessi sulle *Notes* e non sarà loro richiesto di pagare importi aggiuntivi rispetto a tale trattenuta o detrazione, ogni trattenuta (i) imposta su o rispetto a ogni *Note* ai sensi di FATCA, le leggi della Repubblica Federale della Germania, i Paesi Bassi o ogni altra giurisdizione in cui pagamenti relativi alle *Notes* siano effettuati recependo FATCA, ovvero ogni accordo tra l'Emittente ed ogni tale giurisdizione, gli Stati Uniti o un'autorità di cui ai precedenti ai fini di FATCA o (ii) imposto su o rispetto ad ogni pagamento "equivalente dividendo" effettuato ai sensi degli articoli 871 e 881 del Codice del Reddito Interno degli Stati Uniti (*United States Internal Revenue Code*) del 1986 come modificato.

§7 (Prescrizione)

Il periodo di presentazione di cui al § 801 comma 1, frase 1, del Codice Civile tedesco (*BGB*) è ridotto a 10 anni per i *Certificates*.

§8 (Eventi di Inadempimento)

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi (ognuno un "**Evento di Inadempimento**"), i Portatori dei *Certificates* potranno, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento del *Certificate*, nel qual caso l'Im-

porto di Rimborso Anticipato di tale *Certificate*, insieme all'interesse maturato dalla data fissata per il rimborso concordemente alla Frazione di Calcolo, diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Inadempimento sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (a) il capitale non sia stato pagato entro 7 giorni, ovvero un interesse, se del caso, non sia stato pagato entro 30 giorni successivi alla dovuta data di pagamento. L'Emittente non sarà, peraltro, inadempiente qualora tali importi non siano stati pagati al fine di adempiere a norme di legge applicabili, regolamenti o sentenze di un tribunale competente. Qualora vi sia un dubbio circa la validità o applicabilità di una tale legge, regolamento o sentenza, l'Emittente non sarà inadempiente qualora agisca, in tali 7 o 30 giorni, come applicabile, sulla base di una consulenza di consulenti legali indipendenti ovvero
- (b) l'Emittente venga meno alle previsioni relative a tali *Certificates* che arrechino rilevante pregiudizio agli interessi dei Portatori e tale inadempimento si protragga oltre a 60 giorni dopo che uno dei Portatori abbia richiesto per iscritto il rimborso di non meno del 25% del valore nominale complessivo dei *Certificates* ovvero
- (c) procedure d'insolvenza tedesche o simili procedure in altre giurisdizioni siano iniziate da un tribunale nel rilevante foro competente ovvero l'Emittente o la Garante, come del caso, lei stessa richieda tali procedure ovvero offra o faccia un accordo a beneficio dei creditori in generale (diversamente che in relazione ad un piano di ricostruzione fusione o incorporazione i cui termini erano stati preventivamente approvati dai Portatori) ovvero
- (d) l'Emittente o la Garante, come applicabile, cessi tutta o sostanzialmente le proprie attività operative o venda o disponga dei propri attivi o di una parte rilevante di tali beni patrimoniali e ciò (i) diminuisca considerevolmente il valore dei propri attivi e (ii) per tale ragione diventi probabile che l'Emittente non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti dei Portatori in relazione ai *Certificates* o, in caso della Garante, diventi probabile che la Garante (o un successore della Garante a seguito di una fusione o acquisizione) non adempia alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti dei Portatori in relazione alla Garanzia.

§9 (Agenti)

- (1) *Nomina.* L'Agente Fiscale, l'Agente di Pagamento, l'Agente di Determinazione e qualora sia stato nominato un Agente di Calcolo (ciascuno l'"**Agente**" e congiuntamente gli "**Agenti**") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

Agente Fiscale: Citigroup Global Markets Deutschland AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Pagamento: Citigroup Global Markets Deutschland AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Agente di Determinazione: Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
Londra E14 4QA
Regno Unito

Agente di Calcolo: Citigroup Global Markets Deutschland AG
Germany Agency and Trust Department
Reuterweg 16
60323 Francoforte sul Meno
Germania

Qualora i *Certificates* siano denominati in dollari statunitensi e i pagamenti a o tramite uffici di tutti gli Agenti di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti diventino illegali o siano effettivamente esclusi sulla base di imposizioni relative a controlli di scambi o simili restrizioni circa il completo pagamento o ricezione di tal importi in dollari statunitensi, l'Emittente manterrà un Agente di Pagamento con un ufficio specifico nella città di New York.

- (2) *Variazione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui i *Certificates* saranno quotati su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Calcolo e un Agente di Determinazione con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mantenere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile entro uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insolvenza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Portatori, in conformità con l'Art. 12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.
- (3) *Agente dell'Emittente.* Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Portatore, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Portatore.
- (4) *Determinazioni e Calcoli Vincolanti.* Tutte le certificazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, calcoli, quotazioni e decisioni che l'Agente di Determinazione e, se del caso l'Agente di Calcolo, rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, la Garante, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Portatori e saranno fatti ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (BGB).
- (5) Nessun Agente avrà alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo ai *Certificates* che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di negligenza grave o dolo).

§10 (Sostituzione dell'Emittente)

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo dello stesso)

potrà, e con il presente i Portatori danno il loro consenso irrevocabile in anticipo, in qualunque momento e senza che sia richiesto alcun ulteriore consenso preventivo dei Portatori, essere sostituito nella sua qualità di debitore principale relativamente ai Portatori da qualsiasi società (con sede legale in qualsiasi paese del mondo) che appartenga a quel tempo al gruppo Morgan Stanley, oppure adempiere ai propri obblighi in proposito attraverso una delle sue società (ognuna delle predette società sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:

- (a) l'Emittente e/o la Garante (eccetto il caso in cui la Garante stessa sia il Debitore Sostitutivo) garantisca irrevocabilmente e incondizionatamente il pagamento di tutte le somme da liquidarsi dal Debitore Sostitutivo rispetto ai *Certificates*;
 - (b) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti di Sostituzione**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Portatore a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole del Contratto di Agenzia concluso tra l'Emittente e gli Agenti (il "**Contratto di Agenzia**"), come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale nei *Certificates* e nel Contratto di Agenzia al posto dell'Emittente e della Garante (qualora la Garante non sia il Debitore Sostitutivo), ed inoltre prevedere che l'Emittente garantirà irrevocabilmente e incondizionatamente a favore di ciascun Portatore il pagamento di tutti gli importi dovuti dal Debitore Sostitutivo in qualità di debitore principale (tale garanzia dell'Emittente sarà indicata nel presente come "**Garanzia di Sostituzione**");
 - (c) i Documenti di Sostituzione includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che il Debitore Sostitutivo e l'Emittente hanno ottenuto tutte le autorizzazioni e le approvazioni governative e di legge per la sostituzione e per il rilascio della Garanzia di Sostituzione da parte dell'Emittente relativamente agli obblighi del Debitore Sostitutivo, ed inoltre attestanti che il Debitore Sostitutivo ha ottenuto tutte le autorizzazioni e le approvazioni governative e di legge per l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi dei Documenti di Sostituzione, e che tutte le suddette approvazioni e autorizzazioni sono pienamente valide ed efficaci, ed inoltre che gli obblighi assunti dal Debitore Sostitutivo e la Garanzia di Sostituzione rilasciata dall'Emittente sono entrambi validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Portatore, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi ai *Certificates* attraverso una filiale, i *Certificates* restino validi e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo; e
 - (d) l'Art. 8 sarà considerato modificato in modo da includere tra gli Eventi di Inadempimento ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessi di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.
- (2) Nel momento in cui i Documenti di Sostituzione diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo comma (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse nei *Certificates* in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, e i *Certificates* saranno conseguentemente considerati modificati in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo ha la propria sede legale. La sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, insieme alla comunicazione indicata al successivo comma (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente ai *Certificates*.

- (3) I Documenti di Sostituzione saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui i *Certificates* resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi Portatore relativamente ai *Certificates* o ai Documenti di Sostituzione non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Portatore all'esibizione dei Documenti di Sostituzione al fine di dare esecuzione ai *Certificates* o ai Documenti di Sostituzione.
- (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, il Debitore Sostitutivo ne darà comunicazione ai Portatori e alla borsa valori, in caso di quotazione dei *Certificates* su una borsa valori, in conformità con l'Art. 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base dei *Certificates* riguardante la sostituzione dell'Emittente.
- (5) Ai fini del presente Art. 10, il termine 'controllo' indica il possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o influenzare la gestione e le politiche di una società in virtù di un contratto o del possesso, diretto o indiretto, di diritti di voto in tale società che, complessivamente, conferiscano al titolare degli stessi il diritto di eleggere la maggioranza dei suoi amministratori, ed include qualsiasi società con un rapporto analogo nei confronti della società menzionata per prima; a questo proposito, 'diritti di voto' indica azioni nel capitale di una società che in circostanze ordinarie conferiscono il diritto di eleggerne gli amministratori, e i termini 'controllante', 'controllata' e 'sotto il comune controllo' saranno interpretati di conseguenza.

§11

(Ulteriori Emissioni. Acquisti. Annullamento)

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori *certificates* soggetti allo stesso regolamento dei presenti *Certificates* (fatta eccezione per il prezzo di emissione, la Data di Emissione, la Data di Decorrenza degli Interessi e la prima Data di Pagamento degli Interessi (se applicabile)), così che le medesime saranno raggruppate e costituiranno un'unica Serie insieme ai presenti *Certificates* e i riferimenti ai "*Certificates*" saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente potrà in qualunque momento acquistare i *Certificates* a qualsiasi prezzo sul mercato pubblico o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Portatori senza distinzioni. I *Certificates* così acquistati potranno essere detenuti, riemessi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.
- (3) *Annullamento.* Tutti i *Certificates* interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti.

§12

(Comunicazioni)

- (1) *Pubblicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti i *Certificates* saranno pubblicate su Internet sul sito www.morganstanleyiq.de oppure su un primario quotidiano in Germania. Tale quotidiano sarà la *Börsen-Zeitung*. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa il quinto giorno successivo alla pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno successivo alla prima pubblicazione). Tutte le comunicazioni riguardanti i *Certificates* saranno pubblicate in italiano su Internet sul sito www.morganstanleyiq.de.
- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece di effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente comma (1), inviare la comunicazione in questione

al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Portatori, a condizione che, fino a quando i *Certificates* saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Portatori il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

§13 (Diritto Applicabile e Foro Competente)

- (1) *Diritto Applicabile.* I *Certificates* sono disciplinati dal diritto tedesco. La Garanzia è disciplinata ai sensi della legge di New York, indipendentemente dai conflitti di legge.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in relazione ai *Certificates* (le "**Controversie**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Portatori, tuttavia, potranno anche presentare causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente comma.
- (3) *Nomina dell'Agente per le Comunicazioni.* Per tutti i procedimenti dinanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente e la Garante nominano Morgan Stanley Bank AG, Junghofstrasse 13-15, 60311 Francoforte sul Meno quale loro agente processuale in Germania.
- (4) *Facoltà di far valere i Propri Diritti.* Ogni Portatore potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Portatore e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti *Certificates* sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dalla Banca Depositaria presso la quale tale Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente ai *Certificates* che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Portatore, (b) specifichi l'ammontare complessivo o il numero di unità dei *Certificates* accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che la Banca Depositaria ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una copia del *Certificate* in forma di certificato globale autenticata quale vera da un ufficiale del Sistema di Compensazione autorizzato a tal fine od un custode del Sistema di Compensazione senza necessità di produrre la certificazione globale attuale di tale *Certificate* nel presente procedimento. Per "**Banca Depositaria**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Portatore mantiene il proprio deposito titoli relativamente ai *Certificates*, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Portatore potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti *Certificates* anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.

§14 (Lingua)

Il presente Regolamento è redatto in lingua inglese e ne viene fornita una traduzione in lingua tedesca. Il testo in lingua inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca è fornita unicamente a titolo di cortesia.

Firmato da parte dell'Emittente:

Da: _____
Debitamente autorizzato

Da: _____
Debitamente autorizzato

ALLEGATO: NOTA DI SINTESI SPECIFICA RELATIVA ALL'EMISSIONE

Emissione sino a 15.000 *Certificates Index Linked* con scadenza 7 agosto 2017 (ISIN: DE000MS0ACC5), Serie: G442, Tranche 1) (i "*Certificates*") emessi da Morgan Stanley B.V. (l'"Emittente") garantita da Morgan Stanley (la "Garante")

VERSIONE ITALIANA DELLA NOTA DI SINTESI SPECIFICA RELATIVA ALL'EMISSIONE

Le Note di Sintesi sono costituite da requisiti informativi denominati "**Elementi**". Detti Elementi sono numerati nelle sezioni A – E (A.1 – E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti riguardo a questa tipologia di strumenti finanziari e di emittente. Dal momento che alcuni Elementi non risultano rilevanti la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.

Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti nella Nota di Sintesi per questa tipologia di strumento finanziario e di Emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna informazione rilevante in merito a tali Elementi. In tal caso nella Nota di Sintesi sarà presente una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "Non applicabile".

A. INTRODUZIONE E AVVERTENZE

- A.1 Avvertenze
- La presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al presente Prospetto.
- Qualsiasi decisione di investire in *Certificates* dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.
- Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base, prima dell'inizio del procedimento.
- La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno redatto la presente Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offra, se letta insieme alle altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali *Certificates*.
- A.2 Consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base e indicazione del periodo di offerta entro cui è stato dato il consenso all'utilizzo del Prospetto di.
- Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, E14 4QA, Inghilterra, ed ogni intermediario finanziario nominato da Morgan Stanley & Co. International plc e ogni intermediario finanziario nominato da tale intermediario finanziario che successivamente proceda alla rivendita o al collocamento di *Certificates* in Italia, può fare uso del Prospetto di Base per la successiva rivendita o per il collocamento finale dei *Certificates* durante il periodo di offerta dal 30 giugno 2014 sino al 29 luglio 2014, a condizione comunque che il Prospetto sia ancora valido secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge del Lussemburgo sui prospetti di offerta pubblica di titoli mobiliari (*Loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières*), che ha attuato la Direttiva 2003/71/CE approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 4 novembre 2003 (come successivamente modificata dalla Direttiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010).
- Il Prospetto di Base può essere distribuito a potenziali investitori soltanto insieme a tutti i supplementi pubblicati prima di tale distribuzione. Ogni supplemento al Prospetto di Base è disponibile

per la visione in forma elettronica sul sito internet della Borsa Valori di Lussemburgo (www.bourse.lu).

Ulteriori condizioni chiare ed oggettive collegate al consenso rilevanti per l'uso del Prospetto di Base.

L'Intermediario deve accertarsi, quando fa uso del Prospetto di Base, di agire in conformità a tutte le restrizioni di vendita, disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili in vigore nelle giurisdizioni rilevanti.

Comunicazione in grassetto informante gli investitori che le informazioni sul Regolamento dell'offerta da parte di ogni intermediario finanziario andrà fornita al tempo dell'offerta da parte dell'intermediario finanziario.

Si informano gli investitori che le informazioni relative ai termini e alle condizioni dell'offerta da parte dell'Intermediario sono fornite al momento dell'offerta medesima dall'Intermediario stesso.

B. EMITENTI E GARANTE

Morgan Stanley B.V.

B.1 Denominazione legale e commerciale dell'Emittente:

Morgan Stanley B.V. ("**MSBV**")

B.2 Domicilio, forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione:

MSBV è stata costituita in forma di società privata a responsabilità limitata (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) ai sensi del diritto olandese con durata illimitata. MSBV ha la propria sede legale ad Amsterdam, Olanda ed i suoi uffici hanno sede presso Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Zuidoost, Olanda. MSBV costituita ai sensi del, ed è soggetta al, diritto olandese.

B.4b Qualsiasi tendenza nota riguardante l'Emittente e i settori in cui opera:

Non applicabile. L'Emittente non è al corrente di alcuna di tali tendenze.

B.5 Se l'Emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa:

MSBV non ha alcuna controllata. La sua società controllante è Morgan Stanley.

B.9 Se viene fatta

Non applicabile. MSBV non fornisce alcuna pre-

una previsione o stima degli utili, indicarne il valore:

visione degli utili.

- B.10 Natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati:

Non applicabile. Non vi sono rilievi relativamente ai bilanci di MSBV per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2013.

- B.12 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative agli esercizi passati (in milioni di euro):

	31 dic 2012	31 dicembre 2013
Stato Patrimoniale (<i>in di euro '000</i>)		
<i>Attivi Totali</i>	6.519.685	8.170.610
<i>Passivi Totali e Patrimonio Netto</i>	6.519.685	8.170.610
Conto Economico Comprensivo (<i>in euro '000</i>)		
<i>Utile di Esercizio/ da Strumenti Finanziari detenuti a fini di negoziazione</i>	81.202	(509.271)
<i>Utile di Esercizio/ da Strumenti Finanziari detenuti a fair value</i>	81.202	(509.271)

Nessun Cambiamento negativo sostanziale delle prospettive dell'Emittente:

Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di MSBV dal 31 dicembre 2013, data dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione pubblicato di MSBV.

Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente:

Non applicabile. Non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di MSBV dal 31 dicembre 2013, data dell'ultimo bilancio pubblicato di MSBV.

- B.13 Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità:

Non Applicabile. MSBV ritiene che non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della sua solvibilità dalla pubblicazione del suo più recente bilancio annuale o trimestrale, a seconda del caso.

- B.14 Descrizione del Gruppo e posizione dell'Emittente all'interno del

B.5

MSBV non controlla alcuna società.

medesimo:

Dipendenza da
altri enti
all'interno del
gruppo:

MSBV è controllata da Morgan Stanley.

B.15 Principali attività
dell'Emittente:

La principale attività di MSBV è l'emissione di strumenti finanziari e la copertura degli obblighi derivanti da tali emissioni.

B.16 Società control-
lante
l'Emittente:

MSBV è controllata da Morgan Stanley.

B.17 Rating attribuiti
all'Emittente o
ai suoi titoli di
debito:

Non applicabile. A MSBV o ai suoi titoli di debito non è stato attribuito alcun rating. Ai *Certificates* emessi ai sensi del Programma può essere o non essere assegnato un giudizio di rating. Un giudizio di rating non costituisce una raccomandazione all'acquisto, vendita o mantenimento di titoli e può essere oggetto di sospensione, modifica o ritiro in qualsiasi momento da parte dell'agenzia di rating che lo ha assegnato.

Morgan Stanley

B.19 Denominazione lega-
le e commerciale
B.1 della Garante:

Morgan Stanley ("**Morgan Stanley**")

B.19 Domicilio, forma giu-
ridica della Garante,
B.2 legislazione in base
alla quale opera la
Garante e suo paese
di costituzione:

Morgan Stanley è stata costituita ai sensi del diritto dello Stato del Delaware ed opera ai sensi del diritto dello Stato del Delaware. Le società che la hanno preceduta risalgono al 1924. Nel mese di settembre 2008, è diventata una società holding bancaria e finanziaria. Morgan Stanley ha la sua sede legale presso The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., ed i suoi principali uffici operativi presso 1585 Broadway, New York, NY 10036, U.S.A.

B.19 Qualsiasi tendenza
nota riguardante la
B.4b Garante e i settori in
cui opera:

Morgan Stanley può essere soggetta a fluttuazioni di mercato a seguito di condizioni globali ed economiche di mercato nonché di altri fattori. I risultati operativi delle operazioni di Morgan Stanley potrebbero essere influenzati negativamente dagli effetti di condizioni politiche ed economiche ed eventi geopolitici, condizioni di mercato, l'impatto della legislazione attuale, in attesa di adozione e futura e le azioni legali e regolamentari negli Stati Uniti e a livello mondiale, la disponibilità e il costo del credito e del capitale, l'andamento delle proprie acquisizioni, disinvestimenti, *joint ventures*, alleanze strategiche o altri accordi strategici, la propria reputazione, l'inflazione, i disastri naturali e atti di guerra o terrorismo, le azioni ed iniziative dei competitori attuali e potenziali nonché i governi, le autorità di regolamentazione e le organizzazioni autoregolamentate.

B.19 Se la Garante fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che essa vi occupa:

B.5

Morgan Stanley è la società capogruppo del Gruppo Morgan Stanley.

B.19 Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore:

B.9

Non applicabile. Morgan Stanley non fornisce alcuna previsione degli utili.

B.19 Natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati:

B.10

Non applicabile. Non vi sono rilievi nella relazione di revisione relativa ai bilanci di Morgan Stanley per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2013, rispettivamente.

B.19 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative agli esercizi passati (in milioni di dollari US):

B.12

	31 dicembre 2012	30 dicembre 2013	31 marzo 2013	31 marzo 2014
Stato Patrimoniale (in milioni di U.S. \$)				
Attivi Totali	780.960	8032.702	801.383	831.381
Passivi totali e Partecipazioni di Minoranza & Patrimonio Netto Riscattabili	780.960	832.702	801.383	831.381
Conto Economico Consolidato (in milioni di \$)				
Ricavi Netti	26.102	32.417	8.150	8.929
Utile da Attività Correnti Ante Imposte	520	4.482	1.583	2.307
Utile Netto	716	3.613	1.231	1.584

Nessun cambiamento negativo sostanziale delle prospettive della Garante:

Non vi sono stati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive di Morgan Stanley dal 31 dicembre 2013, data dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione pubblicato di Morgan Stanley.

Cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale della Garante:

Non applicabile. Alla data del presente Prospetto di Base non vi sono stati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale di Morgan Stanley dal 31 marzo 2014, data dell'ultimo bilancio pubblicato da Morgan Stanley.

B.19 Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo alla Garante che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità:

B.13

Non applicabile. Morgan Stanley ritiene che non si sia verificato alcun fatto rilevante per la valutazione della sua solvibilità dalla pubblicazione del suo più recente bilancio annuale o trimestrale, a seconda del caso.

B.19 Descrizione del Gruppo e posizione della Garante all'interno della me-

B.14

B.5

Morgan Stanley è la società capogruppo del Gruppo Morgan Stanley.

desima:

	Dipendenza da altri enti all'interno del gruppo:	Non applicabile. Morgan Stanley non è controllata da alcun altro soggetto all'interno del gruppo.
B.19	Principali attività della Garante:	Morgan Stanley, società holding finanziaria, è una società di servizi finanziari globali che, attraverso le proprie controllate e partecipate, offre un'ampia rosa di propri prodotti e servizi ad un vasto e diversificato gruppo di clienti ed utenti, tra cui società per azioni, governi, istituti finanziari e persone fisiche. Essa mantiene rilevanti posizioni di mercato in ognuno dei suoi segmenti di business — <i>Institutional Securities, Wealth Management</i> ed <i>Asset Management</i> .
B.15		
B.19	Società controllante la Garante:	Non applicabile. Morgan Stanley è una società a partecipazione pubblica sulla borsa di New York e non partecipata o controllata direttamente o indirettamente da soci o gruppi affiliati di soci.
B.16		
B.19	Rating attribuiti alla Garante o ai suoi titoli di debito:	I titoli di debito a breve termine ed al lungo termine di Morgan Stanley hanno ricevuto rating, rispettivamente, di P-2 e Baa2, con un <i>outlook</i> stabile da Moody's e (ii) A-2 e A, con un <i>outlook</i> negativo da S&P e (iii) R-1 (medio) ed A (alto), con <i>outlook</i> stabile da DBRS e (iv) F1 e A, con <i>outlook</i> stabile da Fitch (v) a-1 e A, con outlook negativo, da R&I.
B.17		

DBRS:

DBRS, Inc. non è costituita nello SEE ma i rating da essa assegnati a Morgan Stanley sono approvati da DBRS Ratings Limited, che è costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating, come nel tempo modificato (il “**Regolamento CRA**”) dalla rilevante autorità.

Fitch:

Fitch non è costituita nello SEE ma il rating da essa assegnato a Morgan Stanley è approvato da Fitch Ratings Limited, società di rating costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente.

Moody's (Approvazione UE):

Moody's non è costituita nello SEE ma il rating da essa assegnato a Morgan Stanley è approvato da Moody's Investors Service Limited che è costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente.

R&I:

R&I. non è costituita nello SEE e non è registrata ai sensi del Regolamento CRA nell'Unione Europea.

S&P:

S&P non è costituita nell'SEE ma il rating da essa assegnato a

Morgan Stanley è approvato da Standard and Poor's Credit Market Services Europe Limited, società di rating costituita nello SEE e registrata ai sensi del Regolamento CRA dalla rilevante autorità competente.

- B.19 Natura e Portata della garanzia:
B.18 Il pagamento di ogni importo dovuto in relazione ai *Certificates* emessi da MSBV sarà incondizionatamente ed irrevocabilmente garantito da Morgan Stanley ai sensi di una garanzia datata all'incirca 26 giugno 2014.

La Garanzia costituisce un obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito della Garante che ha ed avrà in ogni momento almeno pari posizione nell'ordine dei pagamenti rispetto ad ogni altro obbligo diretto, incondizionato, non subordinato e non garantito presente e futuro della Garante, fatte salve le cause di prelazione legali.

C. NOTES

- C.1 Tipo / classe / codice di identificazione: I *Certificates* sono emessi in forma di titoli obbligazionari/*notes* (*Schuldverschreibungen*) ai sensi del § 793 del Codice Civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*).

ISIN: DE000MS0ACC5

Common Code: 106990131

Codice Titoli tedesco (*WKM*): MS0ACC

- C.2 Valuta: EUR

- C.5 Restrizioni alla libera trasferibilità delle *Notes*: Non applicabile. I *Certificates* sono liberamente trasferibili.

- C.8 Diritti connessi alle *Notes* (compreso il *ranking* e le restrizioni a tali diritti): **Diritti Connessi ai *Certificates*:**
I *Certificates* prevedono il diritto al pagamento importi di rimborso.

Ranking dei *Certificates*:

Status dei *Certificates*:

I *Certificates* costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente che avranno pari posizione nell'ordine dei pagamenti tra di esse e rispetto ad ogni altra obbligazione non garantita e non subordinata dell'Emittente, fatto salvo il caso in cui tali obbligazioni godano di cause di prelazione legali.

Limitazioni dei diritti connessi ai *Certificates*:

Rimborso anticipato dei *Certificates* per motivi fiscali

I *Certificates* possono essere rimborsati prima della data di scadenza ad opzione dell'Emittente per motivi fiscali. Il rimborso anticipato dei *Certificates* per motivi fiscali sarà possibile se in seguito ad un cambiamento, o modifica, di leggi o regolamenti (inclusa ogni modifica a, o cambiamento in, una interpretazione o applicazione ufficiale di tali leggi o regolamenti), della giurisdizione in cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente per il pagamento ha/hanno la propria/loro sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui i *Certificates* siano stati oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, o una qualsiasi suddivisione politica o autorità fiscale nei, o dei, medesimi che riguardino la fiscalità o l'obbligo di pagare oneri di qualsiasi tipo, l'Emittente e/o la Garante siano costrette a pagare importi aggiuntivi sui *Certificates*.

Rimborso anticipato automatico

I *Certificates* saranno rimborsati anticipatamente ed automaticamente al verificarsi di un evento di rimborso anticipato automatico come indicato nelle Condizioni Definitive senza obbligo di alcuna esplicita dichiarazione di disdetta da parte dell'Emittente. Un evento di rimborso anticipato automatico si verifica se in una qualsiasi data specificata il livello ufficiale di chiusura dell'Indice sia superiore o uguale al Livello di Rimborso Anticipato Automatico. Il rilevante importo di rimborso sarà calcolato in conformità alla formula indicata nelle Condizioni Definitive.

Rimborso anticipato in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa

I *Certificates* possono essere rimborsati ad opzione dell'Emittente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa dandone avviso entro il periodo di avviso specificato ai Portatori ed all'importo di rimborso specificato.

“**Modifica Normativa**” indica che, in seguito all'adozione di una legge o sua interpretazione da parte di un'autorità giudiziaria o di vigilanza, l'Emittente subirebbe un rilevante incremento dei costi nell'adempimento delle sue obbligazioni ai sensi dei *Certificates*.

C.9 Interesse: Vedi sub C.8.

***Certificates* non fruttiferi di interesse**

I *Certificates* sono emessi senza prevedere pagamenti periodici di interesse.

Tasso interesse: Non applicabile. I *Certificates* non prevedono pagamenti periodici di interesse.

Data di Decorrenza dell'Interesse: Non applicabile. I *Certificates* non prevedono pagamenti periodici di interesse.

Date di Pagamento dell'Interesse: Non applicabile. I *Certificates* non prevedono pagamenti periodici di interesse.

	Sottostante sul quale è basato il tasso di interesse:	Non applicabile. Il tasso di interesse non è basato su un sottostante. I <i>Certificates</i> non prevedono pagamenti periodici di interesse.
	Data di scadenza e procedure rimborso	7 agosto 2017 L'eventuale pagamento del capitale, se del caso, in relazione ai <i>Certificates</i> sarà effettuato al sistema di compensazione o all'ordine del medesimo, al fine dell'accredito sui conti dei rilevanti titolari di conti del sistema di compensazione.
	Indicazione del tasso di rendimento:	Non applicabile. Il rendimento non può essere calcolato alla data di emissione.
	Nome del rappresentante dei portatori:	Non applicabile. Non è stato designato alcun rappresentante dei Portatori nelle Condizioni Definitive dei <i>Certificates</i> .
C.10	Descrizione dell'influenza della componente derivata sul pagamento degli interessi delle <i>Notes</i> (in caso di <i>Notes</i> con una componente derivata)	Vedi C.9. Non applicabile. I <i>Certificates</i> non prevedono pagamenti periodici di interesse..
C.11	Ammissione a negoziazione al mercato regolamentato	Non applicabile. Non è stata presentata alcuna domanda di ammissione dei <i>Certificates</i> su una Borsa Valori.
C.15	Descrizione del modo in cui il valore dell'investimento è influenzato dal valore dello/degli strumento(i) sottostante(i)	Il rimborso relativo ai <i>Certificates</i> dipende dall'andamento dell'(degli) Indice(i) sottostante(i). L'(gli) Indice(i) sottostante(i) è/sono soggetta(e) alle fluttuazioni giornaliere dei mercati dei capitali. Il valore dei <i>Certificates</i> può scendere o salire durante la loro durata, a seconda dell'andamento dell'(degli) Indice(i) sottostante(i). In caso di rimborso anticipato dei <i>Certificates</i> fluttuazioni nell'Indice/negli Indici sottostante(i) potrebbero influire sulla determinazione dell'importo di rimborso specificato.
C.16	Data di scadenza degli strumenti derivati – data di esercizio o data di riferimento finale	La data di scadenza dei <i>Certificates</i> è il 7 agosto 2017. La data finale di riferimento dei <i>Certificates</i> è il 31 luglio 2014.

- C.17 Descrizione delle modalità di regolamento delle *Notes* derivate Il regolamento dei *Certificates* sarà effettuato attraverso il sistema di compensazione mediante pagamento di un importo in contanti, corrispondente all'Importo di Rimborso Legato ad Azioni ai Portatori.
- C.18 Descrizioni di come si generano proventi su *Notes* con componente derivata L'importo di rimborso dei *Certificates* corrisponderà all'Importo di Rimborso Legato ad Indici. L'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà calcolato dall'Agente di Calcolo applicando le rilevanti determinazioni dell'Agente di Determinazione ai sensi della seguente formula:

- (a) Qualora il Livello Finale dell'Indice sia stato superiore o uguale alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * (\text{Livello Finale dell'Indice} / \text{Livello Iniziale dell'Indice})$$

corrispondente a mille Euro moltiplicato per il quoziente tra il Livello Finale dell'Indice e il Livello Iniziale dell'Indice.

- (b) Qualora il Livello Finale dell'Indice sia stato inferiore alla Barriera, l'Importo di Rimborso Legato ad Indici sarà determinato secondo la seguente formula:

$$\text{EUR 1.000} * 70\%$$

corrispondente a mille Euro moltiplicato per settanta per cento.

Dove:

“**Barriera**” significa un valore del 70% del Livello Iniziale dell'Indice;

“**Livello Finale dell'Indice**” significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Finale di Valutazione dell'Indice;

“**Livello Iniziale dell'Indice**” significa il livello ufficiale di chiusura dell'Indice alla Data Iniziale di Valutazione dell'Indice.

“**Indice**” significa l'indice come previsto nella Colonna “Indice” nella seguente tabella:

Indice	Bloomberg
EURO STOXX Utilities (Price) Index	SX6E Index

- C.19 Prezzo di esercizio o prezzo di riferimento definitivo del sotto- Il Livello Ufficiale di Chiusura dell'Indice alla Data Finale di Valutazione dell'Indice (31 luglio 2017).

stante

- C.20 Descrizione Un indice segue l'andamento di uno specifico tipo di sottostanti. Tali sottostanti possono essere azioni, materie prime o settori economici. L'indice è calcolato sui prezzi dei sottostanti. Informazioni sull'Indice sottostante o sugli Indici sottostanti sono reperibili su www.stoxx.com.
- del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative al sottostante

D. RISCHI

- D.2 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente e la Garante Vi sono alcuni fattori che possono influenzare la capacità dell'Emittente e della Garante di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di *Certificates* emessi nell'ambito del Programma ed alle obbligazioni della Garante ai sensi della Garanzia.

MSBV

I principali rischi in relazione a Morgan Stanley rappresenteranno anche i principali rischi in relazione a MSBV, sia come enti singolarmente considerati sia come facenti parte del gruppo di società Morgan Stanley.

I rischi specifici per MSBV includono:

- la capacità di MSBV di adempiere alle proprie obbligazioni dipende dal fatto che il gruppo Morgan Stanley adempia a sua volta ai propri obblighi nei confronti di MSBV; e
- rischi relativi alle procedure fallimentari in Olanda.

Morgan Stanley

I rischi inerenti le attività di Morgan Stanley includono:

- Rischio di Liquidità e di Finanziamento: il rischio che Morgan Stanley non sia in grado di finanziare le proprie attività a causa dell'impossibilità di accedere ai mercati dei capitali o dell'impossibilità di liquidare le sue attività;
- Rischio di Mercato: il rischio che una variazione del livello di uno o più prezzi, tassi, indici, volatilità implicite (la volatilità del prezzo dello strumento sottostante attribuita dai prezzi dell'opzione), correlazioni di mercato o altri fattori di mercato, quali la liquidità del mercato, provochino perdite per una posizione o un portafoglio detenuto da Morgan Stanley;
- Rischio di Credito: il rischio di perdite derivanti dall'inadempimento di un prestatario o controparte nel caso in cui un prestatario, controparte o emittente non adempia ai suoi obblighi finanziari nei confronti di Morgan Stanley;
- Rischio Operativo: il rischio di perdita o danno alla reputazione di Morgan Stanley, provocati dall'inadeguatezza o

insuccesso di processi interni, personale, risorse, sistemi o da altri eventi interni o esterni ad esempio frode, rischio legale e di conformità o danno ad attività fisiche;● Rischio Legale, Regolamentare o di Rispetto di Norme: il rischio di sanzioni legali, regolamentari, perdita sostanziale finanziaria incluse condanne, giudizi, danni e/o accordi transattivi o danno alla reputazione che Morgan Stanley possa subire quale risultato di una propria omissione ad ottemperare alle leggi, regolamenti, normative, collegate a standard di organizzazioni autoregolamentate e codici di condotta applicabili alle proprie attività commerciali. Ciò include inoltre rischi contrattuali e commerciali quale il rischio che gli obblighi di adempimento di una controparte non siano esigibili;●

Gestione del Rischio: le strategie di gestione del rischio di Morgan Stanley potrebbero non essere del tutto efficaci al fine di mitigare la sua esposizione al rischio in ogni settore di mercato o nei confronti di ogni tipo di rischio;● Rischio legato ad Ambiente Concorrenziale: Morgan Stanley fronteggia una forte concorrenza da parte di altre società di servizi finanziari, che può portare a pressioni sui prezzi che possono avere un impatto negativo rilevante sulle sue entrate e redditività;

- Rischio Internazionale: Morgan Stanley è soggetta a numerosi rischi politici, economici, legali, operativi, relativi alle affiliate e di altro tipo in conseguenza della sua operatività internazionale che possono avere un impatto negativo sui suoi affari in molti modi; e
- Rischio di Acquisizioni e di *Joint Venture*: Morgan Stanley potrebbe non essere in grado di ottenere per intero il valore atteso da acquisizioni, dismissioni, *joint ventures*, partecipazioni di minoranza ed alleanze strategiche.

D.3 Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per le *Notes*

Si ricorda esplicitamente ai potenziali investitori in *Certificates* che un investimento in *Certificates* comporta rischi finanziari che, nel caso in cui si verificano, potrebbero portare ad un calo del valore di *Certificates*. I potenziali investitori in *Certificates* dovrebbero essere pronti a sostenere una perdita totale del loro investimento in *Certificates*.

Aspetti Generali

Un investimento in *Certificates* comporta determinati rischi, che variano a seconda delle caratteristiche e della tipologia o struttura di *Certificates*. Un investimento in *Certificates* è adatto solo a potenziali investitori che (i) possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria ed economica necessarie per valutare i vantaggi e i rischi di un investimento in *Certificates* e per comprendere le informazioni contenute o cui si fa riferimento nel Prospetto di Base o in ogni supplemento al medesimo; (ii) hanno accesso a strumenti analitici appropriati e la conoscenza necessaria per soppesare tali vantaggi e rischi in relazione alla situazione finanziaria individuale dell'investitore e per valutare l'impatto che *Certificates* avranno sul loro portafoglio di investimento complessivo; (iii) comprendono pienamente le condizioni dei *Certificates* e hanno familiarità con il comportamento dei relativi sottostanti e mercati finanzia-

ri; (iv) sono in grado di sostenere il rischio economico che comporta un investimento in *Certificates* fino al momento della scadenza degli stessi; e (v) riconoscono che potrebbe non essere possibile disporre dei *Certificates* per un considerevole periodo di tempo, o addirittura solamente alla scadenza degli stessi.

Rischio di Credito

Chiunque acquisti *Certificates* fa affidamento sull'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante e non può vantare diritti nei confronti di altri soggetti. I Portatori sono esposti al rischio di una parziale o totale incapacità dell'Emittente e della Garante di adempiere ai pagamenti di interessi e/o rimborsi ai quali l'Emittente e la Garante sono tenute ai sensi di *Certificates*. Il rischio di perdita è tanto più alto quanto più bassa è l'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante.

Rischio di *Spread* del Credito

I fattori che influenzano lo *spread* del credito includono, fra l'altro, l'affidabilità creditizia ed il *rating* dell'Emittente, la probabilità di insolvenza, il tasso di recupero, il tempo rimanente alla scadenza di *Certificates* e le obbligazioni derivanti da qualsiasi prestazione in garanzia o garanzia, nonché le dichiarazioni relative a crediti privilegiati o subordinati. Anche la situazione di liquidità, il livello generale dei tassi d'interesse, gli sviluppi economici generali e la valuta, nella quale la rilevante *Note* è denominata, possono avere un effetto positivo o negativo.

I Portatori sono esposti al rischio che lo *spread* di credito dell'Emittente e della Garante aumenti, col risultato di una diminuzione nel prezzo dei *Certificates*.

Rating delle *Notes*

Un eventuale *rating* dei *Certificates* potrebbe non riflettere adeguatamente tutti i rischi dell'investimento in tali *Certificates*. Allo stesso modo, i *rating* potrebbero venire sospesi, declassati o ritirati. Tale sospensione, declassamento e ritiro potrebbe avere un effetto negativo sul valore di mercato e sul prezzo di negoziazione dei *Certificates*. Un *rating* del credito non è da ritenersi una raccomandazione a comprare, vendere o detenere titoli e può essere rivisto o ritirato dall'agenzia di *rating* in qualsiasi momento.

Rischio di Reinvestimento

I Portatori possono essere esposti a rischi connessi al reinvestimento di liquidità provenienti dalla vendita di *Certificates*. L'utile che il Portatore riceverà dai *Certificates* dipende non solo dal prezzo e dal tasso di interesse nominale di *Certificates*, ma anche dalla possibilità che gli interessi ricevuti nel corso della vita di *Certificates* possano essere reinvestiti ad un tasso di interesse uguale o maggiore a quello previsto dai *Certificates* stessi. Il rischio che il tasso di interesse generale di mercato scenda al di sotto del tasso di interesse dei *Certificates* nel corso della loro vita è generalmente chiamato rischio di reinvestimento. Il livello del rischio di reinvestimento dipende dalle caratteristiche individuali dei *Certificates* in questione.

Rischio di Liquidità

Generalmente i *Certificates* forniscono un certo flusso finanziario. Le Condizioni Definitive di *Certificates* indicano a che condizioni, in quali date, ed in che misura vengono pagati gli importi a titolo di interessi e/o rimborso. Nell'eventualità che le

	condizioni concordate non si verifichino, l'effettivo flusso finanziario potrebbe differire da quello atteso.
	Il verificarsi del rischio di liquidità potrebbe comportare l'incapacità dell'Emittente e della Garante di effettuare i pagamenti degli interessi o di rimborsare <i>Certificates</i> , per intero o in parte.
Rischio di Inflazione	Il rischio di inflazione è il rischio di future svalutazioni del denaro. Il rendimento reale di un investimento è ridotto dall'inflazione. Maggiore è il tasso d'inflazione, minore sarà il rendimento reale dei <i>Certificates</i> . Se il tasso di inflazione è maggiore o uguale al rendimento nominale, il rendimento reale sarà pari a zero o addirittura negativo.
Acquisto a Credito – Finanziamento di Debito	Se un Portatore fa ricorso a un prestito per finanziare l'acquisto di <i>Certificates</i> e gli stessi successivamente subiscono un inadempimento, o se il prezzo di negoziazione diminuisce significativamente, il Portatore potrebbe non solo dover affrontare una potenziale perdita del proprio investimento, ma sarebbe anche tenuto a ripagare il prestito e i relativi interessi. Un prestito può aumentare significativamente il rischio di una perdita. I potenziali investitori non dovrebbero dare per scontata la propria capacità di ripagare il prestito o i relativi interessi utilizzando gli utili di un'operazione finanziaria. I potenziali investitori dovrebbero invece valutare la propria situazione finanziaria prima di effettuare un investimento, al fine di verificare la propria capacità di pagare gli interessi sul prestito ed il prestito stesso su richiesta, e valutare la possibilità di incorrere in una perdita anziché in un guadagno.
Compenso del Collocatore	L'Emittente può stipulare accordi di collocamento con varie istituzioni finanziarie ed altri intermediari, a discrezione dell'Emittente stessa (ciascuno un " Collocatore "). Ogni Collocatore conviene, laddove siano soddisfatte determinate condizioni, che la sottoscrizione dei <i>Certificates</i> avvenga a un prezzo equivalente o inferiore al Prezzo di Emissione. Ai Collocatori potrà inoltre essere corrisposta una commissione periodica relativamente a tutti i <i>Certificates</i> in circolazione alla data di scadenza inclusa, a un tasso a discrezione dell'Emittente, che potrà variare di volta in volta.
Costi/Spese per Operazioni Finanziarie	Quando i <i>Certificates</i> vengono acquistati o venduti, diversi tipi di costi accessori (incluse le commissioni e i costi per l'operazione finanziaria) vengono aggiunti al prezzo di acquisto o di vendita dei <i>Certificates</i> . Questi costi accessori possono ridurre notevolmente o annullare qualsiasi utile derivante dalla proprietà di <i>Certificates</i> . Di norma, gli istituti di credito addebitano commissioni che possono essere commissioni minime fisse o pro-rata, a seconda del valore dell'ordine. Nella misura in cui altre parti – nazionali o estere – siano coinvolte nell'esecuzione di un ordine, ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, operatori nazionali o <i>broker</i> in mercati esteri, ai Portatori possono venire addebitate spese di intermediazione, commissioni e altri costi dovuti a tali parti (costi per parti terze).
Modifiche Normative	Le Condizioni Definitive di <i>Certificates</i> sono soggette al diritto tedesco. Non possono essere fornite assicurazioni relativa-

mente all'impatto di eventuali decisioni dell'autorità giudiziaria o di modifiche del diritto tedesco (o diritto applicabile in Germania) nonché della prassi amministrativa in Germania successivamente alla data del Prospetto di Base.

Potenziale Conflitto di Interessi	Potenziali conflitti di interessi possono sorgere tra l'agente per le determinazioni ed i Portatori, anche in relazione a talune determinazioni e giudizi discrezionali che l'agente per le determinazioni può effettuare e che possono influenzare l'importo ricevibile a titolo di interessi e/o a scadenza dei <i>Certificates</i> .
Rischio Valutario	Un Portatore di <i>Certificates</i> denominati in una valuta estera o di <i>Certificates</i> in cui la(e) Azione(i) sottostante(i) è/sono denominate in una valuta estera è esposto al rischio di variazioni nei tassi di cambio valutari che possono avere un impatto sul rendimento e/o l'importo di rimborso di tali <i>Certificates</i> .
Regime Fiscale	I potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che potrebbero essere tenuti a pagare imposte o altre spese documentarie o tasse secondo le leggi e la prassi adottata nel paese in cui <i>Certificates</i> vengono trasferiti o in altre giurisdizioni. In alcune giurisdizioni potrebbero non esistere posizioni ufficiali da parte delle autorità fiscali o sentenze relative a strumenti finanziari innovativi quali <i>Certificates</i> . Si consiglia ai potenziali investitori di non fare affidamento sulla sintesi del regime fiscale contenuta nel presente documento e/o nelle Condizioni Definitive, bensì di rivolgersi al proprio consulente fiscale riguardo al proprio regime fiscale relativamente all'acquisto, alla vendita e al rimborso di <i>Certificates</i> . Solo tali consulenti sono in grado di valutare adeguatamente la situazione specifica del potenziale investitore. Il regime fiscale individuale di <i>Certificates</i> di cui sopra può avere un impatto negativo sul rendimento che un potenziale investitore può ottenere dall'investimento in <i>Certificates</i> .
FATCA	Ai sensi delle linee guida attualmente pubblicate, nel caso in cui <i>Certificates</i> (i) siano emesse/emessi (a) dopo la data che cade sei mesi dopo la data in cui regolamenti definitivi del U.S. Treasury che abbiano definito il termine " <i>foreign passthru payment</i> " (la " Data di Esenzione ") siano registrati presso il Registro Federale (<i>Federal Register</i>) o (b) prima della Data di Esenzione se <i>Certificates</i> vengono modificate/i in modo rilevante ai fini dell'imposta sui redditi federale statunitense successivamente alla Data di Esenzione o (ii) siano classificati come titoli azionari ai fini fiscali statunitensi, allora (ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Code o altre simili normative attuative di un approccio intergovernativo (" FATCA ")) l'Emittente e gli altri istituti finanziari attraverso i quali vengono effettuati i pagamenti ai sensi di <i>Certificates</i> potrebbero dover trattenere un'imposta statunitense ad un tasso del 30% (" Trattenuta FATCA ") su tutti, o parte dei, pagamenti che rientrano nella definizione di <i>pass-thru payments</i> effettuati successivamente al 31 dicembre 2016 in relazione a <i>Certificates</i> . Regolamenti definitivi del US Treasury che abbiano definito il termine " <i>foreign pass-thru payment</i> ", attualmente non sono ancora stata registrati presso il Registro Federale (<i>Federal Register</i>). La Trattenuta FATCA può doversi inoltre applicare se l'Emit-

tente crea ed emette ulteriori *Certificates* con modalità che non integrano una “riapertura qualificata” (“*qualified reopening*”) ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense in seguito alla Data di Esenzione che siano consolidati e formino una singola serie con i *Certificates* in circolazione come previsto dal § 9 del Regolamento. Inoltre, la Trattenuta FATCA può applicarsi ai pagamenti considerati equivalenti ai dividendi (“*dividend equivalent*”) effettuati in relazione a *Certificates* legati ad indici.

L'applicazione di FATCA agli interessi, al capitale ed agli altri importi pagati in relazione a *Certificates* non è chiara. Se FATCA dovesse imporre la deduzione o trattenuta di un importo in relazione alla ritenuta alla fonte statunitense da interessi, capitale o altri pagamenti su (o in relazioni a) *Certificates*, allora né l'Emittente, né alcun agente di pagamento né alcun altro soggetto sarebbe, ai sensi delle condizioni di *Certificates*, obbligato a corrispondere importi aggiuntivi a causa della deduzione o trattenuta di tale imposta. Pertanto, gli investitori potrebbero, se FATCA fosse attuata come attualmente proposta dal U.S. Internal Revenue Service, ricevere un importo a titolo di interessi o capitale inferiore rispetto alle attese.

Rischi connessi ad un rimborso anticipato

Nel caso in cui l'Emittente e la Garante fossero obbligate ad aumentare gli importi dovuti in relazione a *Certificates* a causa di qualsiasi trattenuta o deduzione per o a titolo di, qualsiasi imposta, tassa o onere governativo presente o futuro di qualsiasi natura imposti, riscossi, incassati, trattenuti o stabiliti, da o per conto della giurisdizione in cui l'Emittente e/o la Garante e/o l'agente per il pagamento ha la propria sede legale e/o qualsiasi giurisdizione in cui *Certificates* siano stati oggetto di offerta pubblica e/o gli Stati Uniti d'America, a seconda dei casi, o una qualsiasi suddivisione politica dei medesimi o qualsiasi autorità presente nei, o dei, medesimi che abbia giurisdizione fiscale, l'Emittente o la Garante possono rimborsare tutti i *Certificates* in circolazione in conformità alle Condizioni Definitive dei *Certificates*.

Nel caso in cui i *Certificates* siano rimborsati anticipatamente per motivi fiscali, l'importo di rimborso specificato potrebbe essere inferiore al valore nominale dei *Certificates* ed i Portatori potrebbero pertanto perdere parte del capitale investito.

Nel caso in cui i *Certificates* siano rimborsati anticipatamente in seguito al verificarsi di una Modifica Normativa e/o Istanza di Fallimento, l'importo di rimborso specificato pagabile per *Certificates* potrebbe essere inferiore al valore nominale di *Certificates* ed i Portatori potrebbero pertanto perdere parte del capitale investito.

Impossibilità per il Portatore di chiedere il rimborso anticipato, salvo ove diversamente specificato

I Portatori non hanno il diritto di richiedere il rimborso anticipato dei *Certificates* nel corso della durata degli stessi. Qualora l'Emittente abbia il diritto di rimborsare anticipatamente i *Certificates*, ma non eserciti tale diritto e non li rimborsi anticipatamente ai sensi delle Condizioni Definitive dei *Certificates*, la realizzazione del valore economico (o di una parte di esso) dei

Certificates è possibile solo tramite la vendita degli stessi.

Poiché il certificato globale può essere conservato da o per conto di Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("**CBF**"), i Portatori dovranno fare affidamento sulle sue procedure per trasferimenti, pagamenti e comunicazioni con l'Emittente.

I *Certificates* emessi ai sensi del Prospetto di Base sono rappresentati da un certificato globale (il "**Certificato Globale**"). Tale Certificato Globale è depositato presso CBF. **In nessuna circostanza i Portatori avranno diritto di ricevere Titoli definitivi.** CBF manterrà evidenza dei diritti di proprietà sui Certificati Globali. Finché i *Certificates* saranno rappresentati da un Certificato Globale, i Portatori potranno negoziare i propri diritti di proprietà solamente attraverso CBF.

Finché i *Certificates* saranno rappresentati da un Certificato Globale, l'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento derivanti dai *Certificates* effettuando pagamenti a CBF, affinché siano accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. Un portatore di un diritto di proprietà su un Certificato Globale dovrà fare affidamento sulle procedure di CBF al fine di ricevere i pagamenti relativi a *Certificates*. L'Emittente non può essere in alcun modo ritenuta responsabile delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, ai diritti di proprietà sul Certificate Globale.

In nessuna circostanza l'Emittente può essere ritenuta responsabile di atti od omissioni da parte di CBF, nonché delle eventuali perdite che un Portatore può subire a causa di tali atti od omissioni, in generale, e delle evidenze relative, o dei pagamenti effettuati riguardo, ai diritti di proprietà sul Certificato Globale, in particolare.

Ulteriori fattori che influenzano il valore delle *Notes* nel caso di *Notes* legate ad un sottostante

I potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in *Certificates* comporta un rischio di valutazione relativamente ad un Indice sottostante. I potenziali investitori dovrebbero avere esperienza in operazioni su *Certificates* il cui valore è basato sul/sui loro rispettivo/i Indice/Indici. Il valore di un Indice è soggetto a fluttuazioni che dipendono da molti fattori, quali le attività commerciali del rilevante emittente, fattori macroeconomici e la speculazione. Se il sottostante è costituito da un paniere di Indici, fluttuazioni nel valore di un singolo componente potrebbero essere sia compensate sia amplificate da fluttuazioni nel valore degli altri componenti. Inoltre, l'andamento storico di un Indice non è indicativo dell'andamento futuro. Modifiche dell'andamento di un Indice influenzano il prezzo di negoziazione dei *Certificates*, e non si può prevedere se il valore di un Indice salirà o scenderà.

Se il diritto rappresentato dai *Certificates* è calcolato utilizzando una valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta dei *Certificates*, o se il valore di un sottostante viene determinato in tale valuta, unità di valuta o unità di conto diversi dalla valuta dei *Certificates*, i potenziali investitori dovrebbero essere consapevoli che un investimento in *Certificates* può comportare rischi basati sulle fluttuazioni dei tassi di cambio, e che il rischio di perdita non si riferisce solo all'andamento dell'Indice(i) sottostante(i), ma anche ad eventuali movimenti sfavorevoli della valuta estera, unità di valuta o unità di conto. Tali movimenti sfavorevoli possono aumentare il rischio di per-

dita del Portatore.

Operazioni per Compensare o Limitare il Rischio

Chiunque intenda utilizzare i *Certificates* come strumento di copertura deve essere a conoscenza del rischio di correlazione. *Certificates* possono risultare uno strumento di copertura non perfetto per un Indice sottostante o un portafoglio di cui faccia parte l'Indice sottostante. Inoltre, potrebbe non essere possibile liquidare *Certificates* ad un livello che rifletta direttamente il prezzo dell'Indice sottostante o del portafoglio di cui faccia parte l'Indice sottostante. I potenziali investitori non devono fare affidamento sulla possibilità di concludere operazioni finanziarie nel corso della durata dei *Certificates* al fine di compensare o limitare i relativi rischi; ciò dipende dalle condizioni di mercato e, qualora i *Certificates* siano legati ad un Indice sottostante, dalle specifiche condizioni del sottostante. È possibile che tali operazioni finanziarie siano concluse ad un prezzo di mercato sfavorevole, che comporterebbe una perdita per il Portatore.

Ampliamento dello *Spread* tra Prezzo di Acquisto e di Vendita

In situazioni particolari del mercato, in cui l'Emittente non sia proprio in grado di concludere operazioni di copertura o in cui tali operazioni finanziarie siano molto difficili da concludere, si può temporaneamente ampliare lo *spread* tra prezzo di acquisto e di vendita che possono essere quotati dall'Emittente in modo da limitare il rischio economico per l'Emittente. Pertanto, i Portatori che vendono i propri *Certificates* sul mercato o fuori mercato, potrebbero farlo ad un prezzo sostanzialmente inferiore all'effettivo valore dei *Certificates* al momento della vendita.

Effetto sulle *Notes* delle Operazioni di Copertura dell'Emittente

L'Emittente può utilizzare una parte del ricavato della vendita di *Certificates* per operazioni finanziarie volte a coprire i rischi della medesima legati alla relativa Tranche dei *Certificates*. In tal caso, l'Emittente o una sua società partecipata può concludere operazioni finanziarie che corrispondano alle obbligazioni dell'Emittente derivanti dai *Certificates*. Non può essere escluso che, caso per caso, il prezzo di un Indice sottostante, ove presente, sia influenzato da tali operazioni finanziarie. Stipulare o concludere tali operazioni di copertura può influenzare la probabilità che si verifichino o non si verifichino eventi determinanti qualora il valore di *Certificates* si basi sul verificarsi di un determinato evento in relazione ad un Indice sottostante.

Nessuna Protezione dei Depositi

I *Certificates* non sono protetti né dal Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche tedesche (*Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.*) né dalla Legge tedesca sulle Garanzie dei Depositi e Risarcimento degli Investitori (*Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz*).

Illiquidità del Mercato

È impossibile prevedere come i *Certificates* verranno negoziati sul mercato secondario, se tale mercato sarà liquido o illiquido o se ci sarà o meno un mercato. Se i *Certificates* non sono negoziati su alcuna borsa valori, potrebbe risultare più difficile reperire le informazioni riguardanti i prezzi e la liquidità e i prezzi del mercato dei *Certificates* potrebbero esserne influenzati negativamente. La liquidità dei *Certificates* può essere

influenzata anche da restrizioni all'offerta e alla vendita di titoli in alcune giurisdizioni. Quanto più limitato è il mercato secondario, tanto più difficile può essere per i Portatori realizzare il valore dei *Certificates* prima della data di scadenza.

Valore di Mercato dei Titoli

Il valore di mercato dei *Certificates* sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente e della Garante, nonché da una serie di altri fattori, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, le oscillazioni dei tassi di riferimento e dei tassi *swap*, i tassi di rendimento degli interesse sul mercato, la liquidità del mercato e il tempo residuo alla scadenza dei *Certificates*.

Il prezzo a cui un Portatore sarà in grado di vendere i *Certificates* prima della scadenza potrebbe subire uno sconto, che potrebbe anche essere rilevante, rispetto al prezzo di emissione o al prezzo di acquisto pagato da tale acquirente. I valori storici dei tassi di riferimento e dei tassi *swap* non dovrebbero essere considerati indicativi dell'andamento di un qualsiasi tasso di riferimento o tasso *swap* rilevante durante la vita di un qualsiasi *Certificate*.

Rischio del Prezzo di Mercato
– Andamento Storico

Il prezzo storico di un *Certificate* non deve essere utilizzato come indicatore del futuro andamento di tale *Certificate*. Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato di *Certificates* salirà o scenderà. L'Emittente non garantisce in alcun modo che lo *spread* tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita rimarrà compreso in un certo intervallo o costante.

Rischio legato al ritiro dell'offerta

L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e non procedere all'emissione dei *Certificates* per ogni ragione prima della data di emissione. In caso di ritiro o mancata prosecuzione relativamente ai *Certificates*, gli investitori dovranno tener presente che non sarà corrisposto alcun importo per compensare tale ritiro o mancata prosecuzione e gli investitori potranno peraltro essere soggetti al rischio di reinvestimento.

Rischio legato alla chiusura anticipata dell'offerta

In caso di chiusura anticipata del periodo di sottoscrizione da parte dell'Emittente, i *Certificates* potranno essere emesse/i ad un importo nominale complessivo inferiore a quello previsto. Tale importo nominale complessivo inferiore potrà influire sulla liquidità dei *Certificates* e sull'abilità dell'investitore di vendere i *Certificates* sul mercato secondario.

Rischio legato a commissioni e/o ulteriori costi inclusi nel prezzo di emissione

Va notato che il prezzo di emissione dei *Certificates* potrà includere commissioni di collocamento e/o ulteriori costi non considerati in fase di determinazione del prezzo dei *Certificates* nel mercato secondario.

Tali commissioni e/o ulteriori costi potranno influire sul rendimento dei *Certificates* e tale rendimento potrà riflettere adeguatamente il rischio dei *Certificates* e potrà essere inferiore al rendimento offerto da titoli simili negoziati sul mercato. Ciò non significa che i *Certificates* forniscano alcun rendimento positivo.

L'investitore dovrà inoltre tenere in considerazione che qualora i *Certificates* siano vendute/i sul mercato secondario, le com-

missioni e/o costi inclusi nel prezzo di emissione potranno non essere compensati dal prezzo di vendita e potranno determinare un rendimento non in linea con il rischio associato ai *Certificates*.

Rischi Generali Relativi a *Notes* Strutturate

In generale, un investimento in *Certificates* per cui il pagamento degli interessi, ove presente, e/o il rimborso sono determinati in base all'andamento di uno o più titoli azionari può comportare notevoli rischi non associati a investimenti analoghi in un titolo di debito convenzionale. Tali rischi includono il pericolo che il Portatore non riceva alcun interesse, o che il tasso di interesse risultante sia inferiore a quello dovuto per un titolo di debito convenzionale nello stesso periodo e/o che il Portatore perda l'intero capitale dei propri *Certificates* o una parte sostanziale di esso. Inoltre, i potenziali investitori devono essere consapevoli del fatto che il prezzo di mercato di tali *Certificates* può essere molto volatile (a seconda della volatilità dei relativi sottostanti). Né il valore corrente né il valore storico del/dei rilevante/i sottostante/sottostanti dovrebbe essere considerato indicativo dell'andamento futuro di tale/tali sottostante/sottostanti durante la vita di un qualsiasi *Certificate*.

Notes legati ad Indici

Certificates legati ad Indici sono titoli di debito che non prevedono importi di rimborso predeterminati e/o il pagamento di interessi ma gli importi dovuti circa il capitale e/o gli interessi dipenderanno dall'andamento dell'Indice, che può contenere sostanziale credito, tasso di interesse o altri rischi. L'importo di rimborso e/o il pagamento di interessi, se del caso, pagabili dal rilevante Emittente potrebbe essere notevolmente inferiore al Prezzo di Emissione o, a seconda dei casi, al prezzo di acquisto investito dal Portatore e può addirittura essere pari a zero. In quest'ultimo caso il Portatore perderebbe l'intero investimento.

Certificates legati ad Indici non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti od offerti dallo Sponsor dell'Indice o dal rispettivo licenziante dell'Indice e tale Sponsor dell'Indice o licenziante non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di alcun genere espliciti o impliciti, o relativamente ai risultati da ottenersi dall'uso dell'Indice e/o dal valore dell'Indice in un certo tempo. Ogni Indice è determinato, composto e calcolato dal proprio rispettivo Sponsor dell'Indice o licenziante, senza riguardo al rilevante Emittente dei *Certificates*. Nessuno degli Sponsor dell'Indice o dei licenzianti è responsabile o ha partecipato alla determinazione o alle tempistiche dei prezzi o quantità di *Certificates* da essere emessi o alla determinazione o al calcolo della formula di rimborso in contanti dei *Certificates*.

Nessuno degli Sponsor dell'Indice o dei licenzianti ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, marketing o negoziazione dei *Certificates*. Lo Sponsor dell'Indice o il licenziante dell'Indice non ha alcuna responsabilità per le rettifiche dell'agenzia di calcolo fatte per l'Indice.

D.6

Vedi D.3

L'investitore potrebbe perdere il valore del suo intero in-

vestimento o parte di esso, a seconda dei casi.

E. OFFERTA

E.2b Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi: Le ragioni dell'offerta dei *Certificates* è nel fare profitto. I proventi netti dell'emissione dei *Certificates* saranno utilizzati dall'Emittente al fine di soddisfare parte delle proprie esigenze di finanziamento. Rispetto a MSBV, almeno il 95% dei proventi saranno investiti (*uitzetten*) nel gruppo di cui fa parte.

E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta: Valore Nominale Complessivo: Sino ad EUR 15.000 (corrispondenti a EUR 15.000.000).

Prezzo di Emissione: 1.000 per *Certificate*.

Non vi è alcun lotto minimo o massimo relativo alla richiesta di sottoscrizione dei *Certificates*.

Tipo di distribuzione: offerta al pubblico durante il Periodo di Sottoscrizione nella Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico.

Periodo di Sottoscrizione: i *Certificates* potranno essere sottoscritti in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") dal 30 giugno 2014, incluso, sino al 29 luglio 2014, incluso, salvo chiusura anticipata ovvero estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Il Periodo di Offerta per *Certificates* collocati tramite offerta fuori sede (ai sensi dell'Articolo 30 del decreto legislativo nr. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche, il "**Testo Unico della Finanza**") decorrerà dal 30 giugno 2014, incluso, sino al 29 luglio 2014, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata o estensione del Periodo di Offerta come concordato tra l'Emittente ed il Responsabile del Collocamento.

Ai sensi dell'Articolo 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza la validità e l'efficacia delle sottoscrizioni tramite offerta fuori sede sono sospese per un periodo di sette giorni dalla data della sottoscrizione. Durante tale periodo gli investitori potranno recedere dalla sottoscrizione, tramite comunicazione al Collocatore, senza che sia loro imputato alcun costo o commissione.

Non esistono criteri di ripartizione preidentificati. Il Collocatore adotterà criteri di ripartizione che assicurino un trattamento paritario tra i potenziali investitori. Tutti i *Certificates* richiesti tramite il Collocatore durante il Periodo di Offerta, saranno assegnati sino all'ammontare massimo dei *Certificates*.

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'offerta, l'Emittente, d'accordo con il Responsabile del Collocamento, chiuderà anticipatamente il Periodo di Offerta ed il Collocatore sospenderà immedia-

tamente l'accettazione di ulteriori richieste. Sarà data comunicazione di tale chiusura anticipata tramite avviso da pubblicarsi sui rispettivi siti internet del Responsabile del Collocamento e del Collocatore.

Categoria dei potenziali investitori: in Italia i *Certificates* sono offerti al pubblico esclusivamente da parte del Collocatore.

Condizioni a cui è soggetta l'offerta: l'Emittente si riserva, in accordo con il Collocatore, di ritirare l'offerta e cancellare l'emissione dei *Certificates* per ogni ragione prima della Data di Emissione.

Descrizione della procedura di applicazione: la richiesta di sottoscrizione dei *Certificates* potrà avvenire in Italia, presso gli uffici del Collocatore ovvero, se del caso, tramite offerta fuori sede. L'attività di collocamento sarà attuata secondo le usuali procedure del Collocatore.

Il Collocatore fornirà ai propri clienti, sotto propria responsabilità, le informazioni rilevanti a tal proposito ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché secondo le direttive del Collocatore incluse quelle relative al diritto di recesso garantito agli investitori.

Dettagli relativi ai termini di pagamento e consegna dei *Certificates*: I *Certificates* saranno accettati per il pagamento tramite Clearstream Banking AG Frankfurt. I pagamenti saranno effettuati al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso e accreditati sui conti dei relativi titolari dei conti. L'Emittente assolverà ai propri obblighi di pagamento effettuando pagamenti a, o all'ordine del Sistema di Compensazione.

Procedura per l'esercizio di diritti di prelazione, negoziazione di diritti di sottoscrizione e trattamento di diritti di sottoscrizione non esercitati: I *Certificates* non prevedono diritti ordinari di sottoscrizione né diritti di prelazione.

Procedura per l'avviso ai sottoscrittori dell'importo di ripartizione ed indicazione se la negoziazione possa avvenire prima dell'avviso: gli investitori saranno avvisati sulla base del proprio estratto conto custodia relativamente al buon fine della sottoscrizione ovvero del collocamento dei *Certificates*. Il pagamento dei *Certificates* da parte degli investitori sarà effettuato alla data di emissione dei *Certificates*.

E.4 Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti:

Potenziali conflitti di interesse potrebbero derivare dall'offerta di *Certificate* circa: l'Agente di Determinazione e la Garante dato che entrambe appartengono allo stesso gruppo Morgan Stanley.

Inoltre, l'Emittente e la Garante o le proprie rispettive affiliate, potranno partecipare, nel corso della propria ordinaria amministrazione, in operazioni connesse all'Indice Sottostante, emettere o acquistare strumenti derivati relativi alla

stessa ovvero pubblicare ricerche sull'Indice Sottostante; ricevendo informazioni non pubbliche circa la stessa con nessun obbligo di rendere pubbliche tali informazioni ai Portatori. Tali operazioni potrebbero non essere a beneficio dei Portatori e potrebbero influire positivamente o negativamente sul valore dell'Azione Sottostante e, conseguentemente, sul valore dei *Certificates*.

- E.7 Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'Offerente: L'Emittente non addebita spese o tasse al sottoscrittore dei *Certificates*. Ciò non significa che altre persone, quali il Collocatore, non possano addebitare delle spese o tasse qualora dovute o applicabili.